

**COMPETENZA GIURISDIZIONALE E COMPETENZA TER-  
RITORIALE INTERNA IN MATERIA DI CONTROVERSIE  
SUCCESSORIE. L'INCIDENZA DEL REGOLAMENTO U.E. N.  
650/2012**

SOMMARIO: L'oggetto della presente indagine: l'art. 50, l. n.

218/1995 e gli artt. 4 ss. reg. U.E. n. 650/2012 a confronto; il coordinamento dell'una e dell'altra disciplina con i titoli di competenza territoriale individuati all'art. 22 c.p.c. – 2. L'affermazione di giurisdizione domestica basata sulla collocazione in Italia del centro degli interessi del defunto al momento della morte (artt. 50 lett. *b* l. n. 218/1995, 4 ss. reg. U.E. n. 650/2012, 22 commi 1° e 2° c.p.c.) – 3. Il titolo di giurisdizione incentrato sulla cittadinanza del *de cuius* (artt. 50 lett. *a* l. n. 218/1995, 5-9 reg. U.E. n. 650/2012, 22 comma 2° c.p.c.) – 4. L'ancoraggio della giurisdizione domestica alla collocazione di beni ereditari sul territorio italiano (artt. 50 lett. *c* l. n. 218/1995, 10 comma 1° reg. U.E. n. 650/2012, 22 comma 2° c.p.c.) – 5. L'affermazione di giurisdizione motivata con la collocazione in Italia dei beni oggetto della domanda (artt. 50 lett. *e* l. n. 218/1995, 10 comma 2° reg. U.E. n. 650/2012, 22 comma 2° c.p.c.) – 6. I titoli di giurisdizione riferiti alla collocazione del domicilio e della residenza del convenuto, nonché all'accettazione volontaria della giurisdizione da parte di quest'ultimo (artt. 50 lett. *d* l. n. 218/1995, 22 comma 2° c.p.c.; non rintracciabilità di alcun criterio corrispondente nel contesto del reg. U.E. n. 650/2012) – 7. Esiti dell'indagine: la presumibile riduzione «quantitativa» dell'ambito di applicazione dell'art. 22 c.p.c. per effetto del mutato perimetro della giurisdizione italiana in materia successoria; l'assenza di variazioni significative in ordine alla portata ed all'adeguatezza degli elementi di collegamento col territorio italiano che l'art. 22 c.p.c. valorizza.

1. – È vigente ormai da alcuni anni il regolamento (U.E.) n. 650/2012, a mezzo del quale il legislatore europeo ha realizzato il progetto, particolarmente ambizioso, di ricondurre a una disciplina uniforme il regime internazionalprivatistico delle successioni *mortis causa*; si è così posto fine alla situazione di estrema frammentazione che si riscontrava a tal riguardo fra i vari ordinamenti degli Stati membri, la quale costituiva un significativo ostacolo per l'esercizio dei diritti inerenti ad una successione transfrontaliera e, in ultima ana-

lisi, per la libera circolazione delle persone sul territorio dell'Unione (1).

Fra i profili di interesse suscitati dalla recente disciplina europea in materia successoria, ed in specie dal regime ivi dedicato alla competenza giurisdizionale, ve ne è uno che – a quanto consta – è rimasto sino ad ora in ombra nelle trattazioni sul tema (2). Si tratta delle modalità con cui i titoli di giurisdizione in materia successoria individuati dal Regolamento risultano coordinati con gli elementi che gli ordinamenti nazionali valorizzano ai fini del riparto della competenza territoriale interna. E così, con specifico riguardo all'ordinamento giuridico italiano, si tratta di appurare quali siano i reciproci rapporti fra il regime della competenza giurisdizionale delineato dal regolamento U.E. n. 650/2012, e la disciplina contenuta nell'art. 22, comma 2° del codice di rito; ovvero in quella disposizione, inserita fra le norme sulla competenza per territorio, che il legislatore ha inteso specificamente dedicare all'ipotesi di successione aperta fuori della Repubblica, in ordine alla quale sia – ciononostante – sussistente la giurisdizione italiana. Più in particolare, l'obiettivo perseguito con la presente indagine è quello di verificare se i mutati confini della giurisdizione domestica risultanti dalla sostituzione della disciplina di cui all'art. 50, l. n. 218/1995 con il nuovo regime di fonte sovranazionale, abbia in qual-

---

(1) Cfr. P. Franzina, *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionalprivatistica europea delle successioni mortis causa*, in *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, a cura di P. Franzina e A. Leandro, Milano, 2013, 1 ss.

(2) I contributi dottrinali dedicati al Regolamento U.E. n. 650/2012 sono moltissimi; circoscrivendo la ricognizione ai commentari e alle opere monografiche, debbono essere ricordati per lo meno quelli a cura di: U. Bergquist, R. Frimston, F. Odersky, D. Damascelli, P. Lagarde, B. Reinhartz, *Commentaire du règlement européen sur les successions*, Paris, 2015; A. Bonomi, P. Wautelet, *Il regolamento europeo sulle successioni*, Milano, 2015; Id., *Le droit européen des successions: commentaire du Règlement n. 650/2012*, Bruxelles, 2013; A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel (ed. by), *The Eu Succession Regulation. A commentary*, Cambridge, 2016; J. Carrascosa González, *El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio de 2012. Análisis crítico*, Granada, 2014; D. Damascelli, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Milano, 2013; A. Davì, A. Zanobetti, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014; A. Deixler Hübner, M. Schauer (Hrsg.), *EU-Erbrechtsverordnung, Kommentar*, Baden-Baden - Wien, 2015; A. Dutta, S. Herrler (Hrsg.), *Die Europäische Erbrechtsverordnung*, München, 2014; P. Franzina, A. Leandro (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo*, cit.; G. Khairallah, M. Revillard (sous la direction de), *Droit européen des successions internationales*, Paris, 2013; M. Schauer, E. Scheuba (Hrsg.), *Europäische Erbrechtsverordnung*, Wien, 2012.

che misura inciso sull'ambito di applicazione dell'art. 22, comma 2°, c.p.c., in specie nel senso di restringerne ovvero estenderne l'ampiezza, nonché – sotto diverso profilo – nel senso di rendere eventualmente inadeguati i criteri di collegamento territoriale ivi indicati.

Al fine di chiarire i termini della questione, occorre anzitutto rammentare che il regolamento U.E. n. 650/2012, in ragione della portata tendenzialmente universale che lo caratterizza – e cioè della sua attitudine a disciplinare qualsiasi controversia di carattere transfrontaliero (3) a prescindere dalla circostanza che essa presenti punti di contatto con uno Stato membro (4) ovvero con uno Stato terzo – (5), ha preso il posto delle preesistenti discipline nazionali - di fonte interna

---

(3) A proposito del – pacifico – convincimento in merito al carattere necessariamente transnazionale delle vicende successorie cui l'atto normativo in parola ha riguardo v., per tutti, G. Biagioni, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in *Il diritto internazionale privato europeo*, a cura di P. Franzina e A. Leandro, cit., 25 ss., spec. 52-53, ove si precisa che fa però eccezione la disciplina del certificato successorio europeo, la quale è astrattamente idonea ad applicarsi pure laddove la fattispecie abbia carattere meramente interno.

(4) L'espressione «Stati membri» si riferisce più precisamente, in questo contesto, a quei soli Stati europei il cui ordinamento giuridico sia effettivamente vincolato dalla normativa uniforme in tema di successioni internazionali, sicché non può ritenersi tale il Regno Unito – sebbene al momento dell'adozione del Regolamento esso fosse parte dell'Unione europea –, e nemmeno l'Irlanda e la Danimarca (v. *Considerando* 82-83).

(5) Una analoga vocazione universale, e con essa l'attitudine a sostituire, con portata pressoché esaustiva, la corrispondente disciplina di fonte interna – e così, per l'Italia, quella contenuta nella l. n. 218/1995 - connota le norme che il Regolamento dedica ai conflitti di legge (le quali peraltro, a differenza delle disposizioni in tema di competenza giurisdizionale, sono idonee a designare in via diretta pure gli ordinamenti giuridici degli Stati terzi: v. sul punto P. Lagarde, *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Rev. crit. DIP*, 2012, 691 ss., spec. 701), mentre ha un ambito applicativo circoscritto alle sole relazioni fra gli Stati membri la disciplina che il Regolamento detta a proposito della litispendenza, del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni ed atti pubblici, nonché a proposito del nuovo istituto del certificato successorio europeo (v. D. Damascelli, *I criteri di collegamento impiegati dal regolamento n. 650/2012 per la designazione della legge regolatrice della successione a causa di morte*, in *Il diritto internazionale privato europeo*, a cura di P. Franzina e A. Leandro, cit., 87 ss., spec. 88 e A. Bonomi, *Il Regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int. proc.*, 2013, 293 ss., spec. 297, 303, 318).

ovvero convenzionale (6) - in materia di giurisdizione successoria con un effetto sostitutivo tendenzialmente integrale (7). Ne consegue, per quanto concerne l'ordinamento italiano, che le corrispondenti disposizioni contenute nella l. n. 218/1995 risultano ad oggi pressoché integralmente private di qualsiasi residuo margine applicativo; più in particolare, venuto meno sotto ogni profilo il concreto rilievo di quella norma – l'art. 50 – che il legislatore del 1995 ha specificamente dedicato alla materia successoria (8), il regime della giurisdizione dome-

---

(6) Più precisamente, la disciplina europea si sostituisce a quelle convenzioni internazionali che siano state concluse esclusivamente fra Stati membri (v. art. 75, par. 2 reg.; quanto alle convenzioni internazionali in materia successoria stipulate dallo Stato italiano, si rinvia a G. Bonilini, C. Di Stasio, in *Codice ipertestuale delle successioni e donazioni*, a cura di G. Bonilini e M. Confortini, 1a ed., Assago (MI), 2007, *sub* art. 50, 1799 ss., spec. 1804 ss.).

(7) In particolare, le disposizioni di fonte interna non verranno in considerazione nemmeno al fine di designare il giudice competente per il rilascio dei certificati ereditari nazionali non sostituiti dal certificato successorio europeo (v. art. 62, par. 3, reg.) qualora la Corte di Giustizia, aderendo alle conclusioni rassegnate dall'Avvocato Generale lo scorso 22 febbraio, rispondesse in senso affermativo alla domanda di pronuncia pregiudiziale a tal proposito sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia dal *Kammergericht* di Berlino (v. C-20/17, attualmente in attesa di decisione).

Piuttosto, uno spazio residuo per i criteri di giurisdizione di fonte nazionale potrebbe in astratto sussistere (fatta però salva l'esigenza di una verifica in merito all'effettiva applicabilità di tali criteri) con riferimento alle controversie in materia successoria che dovessero sorgere durante la vita del *de cuius*, posto che ad esse non può certo riferirsi un titolo di giurisdizione – quale quello di cui all'art. 4 reg. – che ha riguardo alla residenza abituale del defunto «al momento della morte» (cfr. A. Davì, A. Zanobetti, *op. cit.*, 198).

(8) Ciò, fra l'altro, in ragione della piena corrispondenza che sembra potersi ravvisare fra tale disposizione e le corrispondenti norme europee, anche sotto il profilo dell'ambito applicativo *ratione materiae*. In proposito va ricordato che l'estensione applicativa del predetto art. 50 era da questo punto di vista molto ampia, nella misura in cui la disposizione fa genericamente riferimento alla «materia successoria» e non invece, come l'abrogato art. 4 n. 2 c.p.c., al concetto di «successioni ereditarie», ciò che aveva indotto gli interpreti ad abbandonare la prassi – affermatasi con riguardo al regime previgente – di circoscrivere la portata della disciplina italiana in tema di giurisdizione successoria guardando all'art. 22, comma 1°, c.p.c. (ed in specie alla puntuale elencazione di fattispecie ivi contenuta), e piuttosto a riferire il regime delineato all'art. 50 anche quelle controversie che presentassero una connessione solo indiretta, purché sufficientemente stretta, con la materia (cfr. in tal senso G. Bonilini, C. Di Stasio, *op. cit.*, 1800, ed ivi ulteriori riferimenti; del resto è la stessa Relazione al disegno di legge a dar conto espressamente di tale intento del legislatore della riforma: cfr. *ivi*, 429 ss.). Ebbene, in conside-

stica risultante dalla Legge di riforma continuerà semmai a trovare applicazione, in virtù della riserva contenuta nell'art. 19 del Regolamento, limitatamente alla disciplina generale che quella legge detta – all'art. 10 – in materia cautelare (9).

Ancora in via preliminare alla trattazione della specifica questione oggetto della presente indagine, va puntualizzato che l'incidenza della nuova disciplina uniforme sul regime della competenza territoriale interna non può essere, tuttavia, che meramente indiretta. Ed invero, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, l'atto normativo in parola lascia impregiudicati i criteri di distribuzione della competenza fra gli organi giurisdizionali di ciascuno Stato membro; in specie, sia dal punto di vista del riparto di competenza *ratione loci*, sia sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti che l'ordinamento investe di funzioni in materia successoria – e così dal punto di vista dell'attribuzione della competenza per ragioni di materia e di valore –. È questo il motivo per cui, nel contesto dell'ordinamento giuridico italiano, l'individuazione dell'ufficio giudiziario competente per territorio a trattare e decidere una determinata controversia in materia successoria si fonda a tutt'oggi sul regime delineato all'art. 22 c.p.c. (10),

---

razione di quanto si desume dagli artt. 1, 3 par. 1 e 23 reg., sembra doversi ritenere che anche il legislatore europeo abbia inteso il concetto di successione in una accezione tendenzialmente omnicomprensiva (cfr. sul punto A. Bonomi, P. Wautelet, in *Il regolamento europeo sulle successioni*, a cura di A. Bonomi e P. Wautelet, cit., sub art. 1, 23 ss., spec. 24, ove si osserva che l'ambito applicativo della disciplina europea è molto ampio, ed in specie tale da ricomprendere la maggior parte delle questioni che sono in genere qualificate come successorie negli ordinamenti degli Stati membri).

(9) È peraltro dubbio se l'art. 19 del Regolamento, nel consentire l'emanazione di provvedimenti provvisori e cautelari da parte delle autorità giudiziarie di Stati diversi da quelli investiti di competenza a conoscere il merito, contenga effettivamente un implicito rinvio alla disciplina della giurisdizione in materia cautelare vigente nell'ordinamento i cui giudici sono aditi: cfr. P. Wautelet, R. Di Iorio, in *Il regolamento europeo sulle successioni*, a cura di A. Bonomi e P. Wautelet, cit., sub art. 19, 213 ss., spec. 213; v. anche a questo proposito, ed in particolare nel senso che le norme sulla competenza poste dagli ordinamenti nazionali debbano essere in ogni caso rispettate, A. Davì, A. Zanobetti, *op. cit.*, 213, nt. 35.

(10) Occorre precisare che conservano a tal proposito rilievo, accanto alle statuizioni di cui all'art. 22 c.p.c., anche le disposizioni generali in tema di competenza territoriale – e così l'art. 18 c.p.c. – con riferimento a quelle controversie in materia successoria che siano eventualmente ricomprese nell'ambito applicativo del Regolamento ed esulino, invece, dall'elencazione di cui all'art. 22, comma 1° (cfr., a proposito della corrispondente questione del coordinamento fra la latitudine applicativa, rispettivamente, di quest'ultima disposizione e dell'art. 50, l. n. 218/1995, R. Clerici, in Aa.Vv.,

disposizione che è rimasta d'altra parte – pur a fronte della sopravvenuta disciplina europea in punto di criteri attributivi della giurisdizione – del tutto invariata anche nel suo tenore letterale (11).

Una siffatta delimitazione della sfera di pertinenza del Regolamento alla sola disciplina della competenza giurisdizionale degli Stati membri – impregiudicato, invece, il regime di distribuzione della competenza all'interno degli stessi –, non vale tuttavia ad escludere che l'atto normativo in parola sia comunque astrattamente idoneo ad incidere, benché per l'appunto in via solo indiretta, sulla portata appli-

---

*Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, *sub art.* 50, 246 ss., spec. 249-250; cfr. poi, per una descrizione delle tipologie di controversie cui fa riferimento l'elencazione di cui all'art. 22, comma 1°, G. Gionfrida, *La competenza nel nuovo processo civile*, Trapani, 1942, 307 ss. nonché, *si vis*, M. Marinelli, P. Widmann, in *Codice di procedura civile*, diretto da C. Consolo, 5a ed., Assago (MI), 2013, vol. I, *sub art.* 22, 421 ss., nonché 6a ed., Assago (MI) 2018, vol. I, *sub art.* 22, in corso di pubblicazione).

(11) Peraltro, continuerà ad essere la *lex fori* il punto di riferimento interpretativo per la concretizzazione delle nozioni cui l'art. 22 c.p.c. ha riguardo ai fini dell'individuazione dei criteri di competenza territoriale ivi contemplati (v. *mutatis mutandis*, nel senso che sia il diritto materiale italiano il punto di riferimento per interpretare i concetti giuridici che individuano i criteri di collegamento individuati dall'art. 50, l. n. 218/1995, per tutti, B. Costantino, in *Commentario breve al codice civile*, a cura di G. Cian, 10a ed., Padova, 2011, *sub art.* 50 l. n. 218/1995, 4054 ss., spec. 4055; e v. anche a tal proposito M. B. Deli, in *L. 31 maggio 1995. Riforma del sistema di diritto internazionale privato*, a cura di S. Bariatti, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, *sub art.* 50, 1315 ss., spec. 1319, la quale precisa che il momento in cui va verificata la sussistenza di detti collegamenti con lo Stato italiano è quello risultante dall'art. 8, l. n. 218/1995, norma che fa a sua volta rinvio all'art. 5 c.p.c.). Più attente considerazioni si potrebbero riservare, semmai, al concetto di «luogo dell'aperta successione», in specie nel senso di mettere in dubbio l'effettiva possibilità di conservare invariata, pure nel contesto del regime di giurisdizione successoria veicolato dal Regolamento, la portata della distinzione fra l'ipotesi di successione aperta – rispettivamente – all'interno o al di fuori del territorio della Repubblica, cui l'art. 22 c.p.c. ricollega l'operare di un diverso assetto di criteri di competenza territoriale; ed invero si potrebbe forse ritenere - ma si tratta di una prospettazione interpretativa formulata qui in via meramente ipotetica e dubitativa – che alla luce della sopraggiunta disciplina europea (ed in considerazione della varietà dei regimi cui i diversi Stati membri affidano la delazione dell'eredità ed il trasferimento dei diritti ed obblighi ereditari) la successione debba ritenersi oggi aperta, ad ogni effetto all'interno degli ordinamenti giuridici che partecipano al sistema del Regolamento – e così, fra l'altro, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 22 c.p.c. –, nell'ordinamento – e solo nell'ordinamento – cui spetta la competenza giurisdizionale ai sensi degli artt. 4 ss. reg.

cativa dell'art. 22, comma 2°, c.p.c. (12). In particolare, è anzitutto ipotizzabile che la sopravvenuta normativa di fonte europea, nel delimitare in termini nuovi i confini della giurisdizione domestica con riguardo alla materia in questione, abbia dato luogo ad una alterazione quantitativa del contenzioso devoluto alla cognizione degli uffici giudiziari italiani e, di riflesso, ad un ampliamento ovvero restringimento del novero delle controversie alla cui distribuzione territoriale è preposto l'art. 22 c.p.c.; ancora, è ipotizzabile che per effetto dell'eventuale mancata coincidenza fra gli elementi di collegamento col territorio italiano valorizzati, rispettivamente, dall'art. 50, l. n. 218/1995 e dal Regolamento, sia ad oggi riscontrabile un difetto di coordinamento fra i criteri attributivi della giurisdizione da un lato e della competenza territoriale dall'altro, con conseguente attuale (sopravvenuta) inadeguatezza del regime delineato all'art. 22 c.p.c. (13). Ebbene, proprio i concreti termini di una siffatta incidenza (indiretta) del regolamento U.E. n. 650/2012 sulla disciplina del riparto di competenza *ratione loci* fra i vari giudici italiani costituiscono – come già precisato – l'oggetto della presente indagine.

2. – Nel prendere in esame i vari titoli di giurisdizione elencati all'art. 50, l. n. 218/1995, conviene anzitutto sgomberare il campo da quello, indicato alla lett. *b* di detta norma, consistente nella collocazione sul territorio italiano del luogo di apertura della successione (14); ed invero, nei casi in cui la giurisdizione domestica veniva af-

---

(12) Per vero, è rinvenibile altresì un peculiare profilo di incidenza diretta il quale consiste, come meglio si evidenzierà *infra* (*sub* par. 3), nella possibilità per le parti – sussistente in virtù di quanto disposto all'art. 5 del Regolamento – di determinare in via consensuale non soltanto, genericamente, l'ordinamento giuridico alle cui autorità giudiziarie (complessivamente intese) è attribuita competenza giurisdizionale, bensì anche, all'interno di quell'ordinamento, lo specifico ufficio giudiziario alla cui cognizione la controversia è devoluta.

(13) A tal proposito è stato osservato, benché con riferimento al disposto dell'art. 50, l. n. 218/1995, che la giurisdizione italiana non può venire concretamente attuata ogniqualvolta, a fronte dell'astratta designazione della stessa, risulti tuttavia impossibile individuare un giudice situato sul territorio nazionale che possa ritenersi munito di competenza interna: v. A. Migliazza, voce *Successione* (*VII. Diritto internazionale privato e processuale*), in *Enc. Giur.*, vol. XXX, Roma, 1993, 1 ss., spec. 12.

(14) Trattasi di un criterio attributivo della giurisdizione avente carattere giuridico – oltre che obiettivo –, la cui esatta portata doveva essere intesa avendo riguardo alla *lex fori*: poiché dunque il luogo di apertura della successione andava determinato sulla scorta delle norme vigenti in Italia, il giudice era tenuto a verificare, in virtù di quanto disposto dall'art. 456 c.c., se potesse

fermata in forza di tale disposizione, la norma di riferimento per la determinazione dell'ufficio giudiziario competente per territorio era necessariamente l'art. 22, comma 1°, c.p.c. – che a sua volta designa il giudice del luogo dell'aperta successione –, di talché il regime dettato dal successivo art. 22, comma 2° – dunque, per la successione che si sia aperta invece «fuori della Repubblica» – risultava privato in radice di qualunque spazio applicativo.

Piuttosto, v'è a tal proposito da sottolineare che la descritta esatta corrispondenza fra le ipotesi, rispettivamente, di collocazione in Italia dell'ultimo domicilio del *de cuius* – e con esso del luogo di apertura della successione –, di affermazione della giurisdizione italiana (ai sensi dell'art. 50, lett. *b*), nonché di applicabilità dell'art. 22, comma 1° ai fini dell'individuazione dell'ufficio giudiziario competente per territorio, è venuta meno per effetto dell'introduzione, con l'art. 4 del Regolamento, di un titolo generale di giurisdizione ancorato ad un concetto giuridico – quello di residenza abituale del *de cuius* – (15) che non necessariamente coincide con la nozione di domicilio fatta propria dagli ordinamenti nazionali (16).

---

ritenersi localizzato sul territorio italiano l'ultimo domicilio del defunto, a sua volta da individuarsi guardando al disposto dell'art. 43 c.c. (cfr. G. Morrelli, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, 119).

(15) Allo stesso elemento di collegamento – consistente nella localizzazione dell'ultima residenza abituale del defunto – il legislatore europeo ha altresì affidato, ed anche in tal caso con una disposizione di portata generale (cfr. art. 21, comma 1°, reg.), l'individuazione del diritto materiale applicabile, e ciò in vista dell'obiettivo di tendenziale coincidenza tra *forum* e *ius* perseguito col Regolamento: cfr. sul punto, per tutti, P. Lagarde, *op. cit.*, 694, 701 ss.

(16) Peraltro, la scelta del legislatore europeo di riferirsi (in questo, come negli altri più recenti regolamenti, e non solo ai fini dell'attribuzione della competenza giurisdizionale, bensì anche allo scopo di individuare la legge applicabile) al concetto giuridico autonomo di residenza abituale, in specie preferendolo al diverso criterio di tipo domiciliare consistente nella collocazione del domicilio, è stata proprio dettata dall'intento di evitare quei conflitti di qualificazione che sarebbero potuti derivare, invece, dall'eventuale mancata corrispondenza fra le nozioni giuridiche – nella specie, quella di domicilio – fatte proprie dai diversi Stati membri: cfr. sul punto D. Damascelli, *Diritto internazionale privato*, cit., 48. V. altresì A. Bonomi, R. Di Iorio, in *Il regolamento europeo sulle successioni*, a cura di A. Bonomi e P. Wautelet, cit., *sub* art. 4, 121 ss., ove si precisa che la nozione di domicilio accolta nella maggior parte dei Paesi europei (ma anche in altri Stati del mondo) tende comunque a coincidere con quella di residenza abituale, l'uno e l'altro situandosi nel luogo dove si colloca il «centro della vita» di un determinato soggetto; ciò, peraltro, con l'eccezione degli ordinamenti di *common law*, i quali accolgono una nozione di domicilio (c.d. *domicile*) che ra-



Si può dunque ipotizzare, per lo meno in linea teorica, che l'indagine volta ad individuare – rispettivamente – la residenza abituale del defunto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, e il domicilio del medesimo come identificato dal diritto italiano ed in specie dall'art. 43 c.c., dia luogo ad esiti divergenti.

Così, potrebbe anzitutto accadere che la residenza abituale del *de cuius* risulti localizzata in Italia, mentre il domicilio del medesimo debba collocarsi in un Paese straniero (che potrebbe più in particolare consistere – per quanto qui rileva, indifferentemente – tanto in uno Stato che abbia partecipato all'adozione del Regolamento, quanto in uno Stato terzo) (17). In una ipotesi come questa, la descritta corri-

---

gionevolmente potrebbe condurre alla designazione di un luogo diverso da quello individuato dalla nozione di residenza abituale. In proposito, cfr. anche P. Lagarde, *op. cit.*, 699.

Il regolamento U.E. n. 650/12, pur evitando di fornire una esplicita definizione di residenza abituale, offre nel Preambolo delle utili indicazioni per l'interprete (cfr. *Considerando* 23-24), alla luce delle quali la residenza abituale viene in definitiva ad identificarsi col centro degli interessi personali, familiari, professionali ed economici del defunto e così, per lo meno di regola, col luogo in cui si trova la maggior parte dei beni ereditari o, quanto meno, la parte di beni ereditari aventi la maggiore consistenza economica (cfr., per questi ed ulteriori rilievi in merito alla nozione di residenza abituale cui il Regolamento ha riguardo, anzitutto A. Leandro, *La giurisdizione nel regolamento dell'Unione Europea sulle successioni mortis causa*, in *Il diritto internazionale privato europeo*, a cura di P. Franzina e A. Leandro, cit., 59 ss., spec. 61 ss.; v. poi, a proposito della natura eminentemente fattuale delle valutazioni sottese alla localizzazione della residenza abituale, con quanto ne consegue in punto di ampiezza della cognizione riservata alla Suprema Corte adita ai sensi dell'art. 41 c.p.c., C. Consolo, F. Godio, *Profili processuali del Reg. UE n. 650/2012 sulle successioni transnazionali: il coordinamento tra le giurisdizioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 18 ss., spec. 37).

(17) Per vero, sembra che una situazione come quella qui prospettata in linea teorica ben difficilmente potrà, tuttavia, trovare realizzazione effettiva in concreto. Ciò in quanto, tenuto conto della tendenziale sovrapposibilità fra la nozione di residenza abituale e quella di domicilio fatta propria dall'ordinamento italiano – così come più in generale dagli ordinamenti europei (v. *supra*, nt. 16) –, alla verifica positiva quanto alla sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 4 del Regolamento si accompagnerà verosimilmente, in ogni caso, la collocazione sul territorio domestico – altresì – del domicilio del defunto, con conseguente determinazione della competenza territoriale sulla scorta dell'art. 22, comma 1°, c.p.c. Se poi è vero che una siffatta tendenziale coincidenza fra i concetti giuridici di residenza abituale e di domicilio potrebbe non rintracciarsi nel contesto degli ordinamenti di *common law* (v. *supra*, nt. 16), va d'altra parte considerato che si tratta di ordinamenti giuridici che – in quanto non europei, o comunque in quanto rimasti estranei all'adozione del Regolamento – non impongono affatto ai pro-

spondenza – cui l’operare del criterio di giurisdizione di cui all’art. 50, lett. *b* dava immancabilmente luogo – fra ubicazione sul territorio nazionale del centro degli affari ed interessi del *de cuius* da un lato, ed attribuzione del potere decisorio (ai sensi dell’art. 22, comma 1°, c.p.c.) all’ufficio giudiziario – italiano – del luogo ove detto centro si trova dall’altro (18), non è più riscontrabile; ed invero, nel caso in esame, all’affermazione della giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 4 del Regolamento farà seguito l’applicazione, quale regime individuatorio dell’ufficio giudiziario competente *ratione loci*, dei criteri fissati dall’art. 22, comma 2°, c.p.c. per l’ipotesi, appunto, di successione che sia stata aperta «fuori della Repubblica»: per l’ordinamento interno, la successione qui si apre fuori dall’Italia (nel luogo – Stato estero, membro o meno – di ultimo domicilio del defunto).

Peraltro, allorché la si riferisca alla fattispecie ora in esame, la disciplina della competenza territoriale delineata all’art. 22, comma 2°, c.p.c. sembra potersi ritenere nel suo contenuto adeguata; in altri termini, è ragionevole ipotizzare che i criteri specificamente indicati all’art. 22, comma 2° per l’ipotesi di successione aperta fuori dal territorio italiano siano tali da consentire, in linea di principio, l’individuazione del giudice territorialmente competente anche per il caso – qui considerato – di defunto che al momento della morte aveva residenza abituale in Italia ed invece domicilio all’estero (19). Così,

---

pri organi giurisdizionali di verificare la sussistenza della loro potestà decisoria facendo applicazione dell’art. 4 del Regolamento stesso e, così, riferendosi alla collocazione dell’ultima residenza abituale del *de cuius*; piuttosto, è a tal proposito verosimile ritenere che la non sovrapposibilità fra la nozione di *domicile* e quella di residenza abituale possa eventualmente risolversi, allorché comporti una dissociazione fra i luoghi individuati dall’uno e dall’altro concetto giuridico, in un conflitto positivo di giurisdizione fra lo Stato membro che si ritenga giurisdizionalmente competente ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, e lo Stato terzo di collocazione del *domicile* (v. quest’ultimo proposito A. Bonomi, R. Di Iorio, *sub* art. 4, cit., 123).

(18) Nel senso che la nozione di domicilio fatta propria dall’art. 43 c.c., cui tanto l’art. 50, lett. *b*, l. n. 218/1995 quanto l’art. 22, comma 1°, c.p.c. fanno (indirettamente) rinvio, designi il luogo in cui oggettivamente convergono – ed in cui, soggettivamente, si è inteso concentrare – l’insieme dei rapporti ed interessi, sia economici che morali e familiari, facenti capo ad un determinato individuo, cfr., anche per i relativi riferimenti giurisprudenziali, A. Rizzieri, in *Commentario breve al codice civile*, a cura di G. Cian, 9a ed., Padova, 2009, *sub* art. 43, 133 ss., spec. 134.

(19) Allorché il coordinamento fra criteri di attribuzione – rispettivamente – della giurisdizione e della competenza per territorio risultasse invece non realizzabile, verrebbe in considerazione quella proposta interpretativa secondo la quale, nell’eventualità (ora considerata) in cui i criteri previsti per l’attribuzione della competenza locale si realizzino in uno Stato diverso da

dovrà aversi riguardo anzitutto alla collocazione della maggior parte dei beni situati sul territorio italiano ed in seconda battuta, qualora nessun bene sia ivi rinvenibile (20), all'ubicazione della residenza dei convenuti, o per lo meno di alcuno fra essi; in via ulteriormente residuale, l'ufficio giudiziario competente per territorio potrà individuarsi sulla scorta del domicilio o della dimora del convenuto ed ancora, qualora pure detti luoghi non si trovassero in Italia o fossero sconosciuti, in base alla collocazione della residenza dell'attore (21).

---

quello dell'ultima residenza abituale del defunto, l'ufficio giudiziario competente potrebbe comunque individuarsi sul territorio dello Stato munito di giurisdizione guardando al luogo in cui, in quel contesto territoriale, l'ultima residenza abituale del *de cuius* è specificamente ubicata; ciò, in quanto l'applicazione analogica dell'art. 4 dovrebbe ritenersi in tal caso giustificata dall'esigenza di colmare una lacuna, ed assicurare così l'effetto utile del Regolamento (v. in tal senso A. Bonomi, R. Di Iorio, *sub* art. 4, cit., 124-125, peraltro con la precisazione che il ricorso ad una siffatta operazione interpretativa potrebbe essere tuttavia evitato, qualora le regole di procedura civile vigenti nello Stato munito di giurisdizione prevedessero un meccanismo suppletivo – quale ad es. il ricorso ad un giudice di grado superiore – che fosse tale da consentire, esso stesso, la determinazione dell'ufficio giudiziario competente per territorio).

(20) È convincimento diffuso quello secondo cui i beni del defunto la cui ubicazione rileva ai sensi dell'art. 22, comma 2°, c.p.c. consistano, esclusivamente, nelle proprietà immobiliari – e non, invece, mobiliari – di quest'ultimo (cfr., per tutti, V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, vol. I, Napoli, 1957, 96 e G. Gionfrida, *op. cit.*, 310; v. però, *contra*, S. Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. I, Milano, 1959, 124); ancora, si ritiene che a venire in rilievo ai fini della specificazione del concetto di «maggior parte dei beni» situati sul territorio della Repubblica non sia il numero dei beni stessi, bensì il loro valore (cfr. sul punto R. Santulli, M. Acone, voce *Competenza (II. Diritto processuale civile)*, in *Enc. giur.*, vol. VII, Roma, 1988, 1 ss., spec. 39 nonché, in giurisprudenza, Trib. Roma, 23 novembre 1953, in *Foro it.*, 1954, I, 1199 ss.) e che ai fini della determinazione di detto valore debba farsi applicazione dell'art. 15 c.p.c. (v. in tal senso, fra gli altri, A. Levoni, voce *Competenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. it., disc. priv., sez. civ.*, vol. III, Torino 1988, 99 ss., spec. 124).

(21) Invero l'opinione prevalente, pur asserendo la natura esclusiva – benché derogabile – della disciplina sulla competenza territoriale di cui all'art. 22 c.p.c. (v. sul punto, per tutti, A. Levoni, *op. cit.*, 124, ove si dà conto peraltro della contraria opinione isolata di T. Segrè, *Della competenza per territorio*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da E. Altorio, vol. I.1, Torino, 1973, 214 ss., spec. 215, 267, 271 e 275), fa ciononostante salva la possibilità di integrare la disciplina ivi delineata al comma 2° coi criteri generali di cui all'art. 18 c.p.c., nella – sola – ipotesi in cui la disciplina speciale non possa in concreto operare (cfr. in particolare G. Gionfrida, *op. cit.*, 309-310, il quale osserva che l'omesso richiamo del domicilio

Situazione speculare a quella sin qui considerata, ed anch'essa astrattamente prospettabile quale corollario della non immancabile coincidenza fra i luoghi designati – rispettivamente – dalla nozione europea di residenza abituale e dal concetto nazionale di domicilio, è quella del defunto che al momento della morte avesse la sua residenza abituale all'estero e, invece, il suo domicilio sul territorio italiano (22). Nessun problema, evidentemente, si porrà quando, già a monte, la competenza giurisdizionale domestica sia da escludere: vale a dire nell'ipotesi in cui – in ragione della collocazione degli elementi individuatori della residenza abituale sul territorio di un diverso Stato membro, ed al contempo dell'insussistenza dei presupposti affinché il giudice italiano risulti essere (ciononostante) designato ai sensi degli artt. 5-9 o 13 del Regolamento – la competenza giurisdizionale debba essere assegnata allo Stato membro dell'ultima residenza abituale del defunto, in applicazione del criterio generale di cui al menzionato art. 4. Qualora invece, dovendosi procedere all'individuazione dell'ordinamento giurisdizionalmente competente sulla scorta dei criteri (sussidiari rispetto a quello generale dell'art. 4) indicati agli artt. 5-9 o 13 del Regolamento oppure – stante la collocazione dell'ultima residenza abituale del defunto in uno Stato terzo – sulla scorta dei tito-

---

e della dimora in seno all'art. 22, comma 2°, frutto del difetto di coordinamento di tale disposizione con quella relativa al foro generale delle persone fisiche, non preclude affatto in assoluto il ricorso a tali criteri, ma comporta piuttosto che il foro della residenza del convenuto debba essere preferito a quello del domicilio, il quale ultimo sarà dunque applicabile in via meramente sussidiaria anziché concorrente; v. poi, per l'affermazione della possibilità di riferirsi, in estremo subordine, altresì al luogo di residenza dell'attore, A. Levoni, *op. cit.*, 124). Il ricorso al regime generale di cui all'art. 18 c.p.c. sarà poi imprescindibile, ed in tal caso esso troverà peraltro applicazione in via principale (e tendenzialmente esclusiva), con riguardo a quelle controversie in materia successoria che non siano riconducibili all'elencazione di cui all'art. 22, comma 1°, c.p.c. e, conseguentemente, debbano ritenersi estranee all'ambito applicativo di quest'ultima norma (v. a tal proposito *supra*, *sub par.* 1 nt. 10).

(22) È questa peraltro una ipotesi, in ordine alla cui effettiva realizzabilità in concreto sono da riproporre, *mutatis mutandis*, le stesse obiezioni cui va soggetta la fattispecie sopra prospettata, inversa rispetto a quella ora in esame, del defunto che al momento della morte avesse la propria residenza abituale in Italia ed invece il domicilio in un Paese straniero (v. *supra*, nt. 17). In particolare, è vero anche con riferimento alla situazione da ultimo ipotizzata che la tendenziale coincidenza fra la nozione europea di residenza abituale e quella italiana di domicilio comporta necessariamente, per il caso in cui la concretizzazione di dette nozioni spetti – per l'appunto – al giudice italiano adito, che il luogo designato risulti essere, sotto entrambi i profili, lo stesso.

li di giurisdizione di cui agli artt. 10, 11 o 13 del medesimo atto normativo, gli uffici giudiziari italiani risultino comunque muniti di giurisdizione, sarà l'art. 22, comma 1° (e non, stante la localizzazione in Italia dell'ultimo domicilio del defunto, il successivo comma 2°), la disposizione di riferimento per l'individuazione dello specifico giudice, situato sul territorio nazionale, al quale la controversia è devoluta.

3. – Fermo tutto quanto sin qui osservato con riguardo al criterio affermativo della giurisdizione italiana che l'art. 50, lett. *b* faceva consistere nell'essersi aperta la successione sul territorio della Repubblica, ci si propone ora di prendere in esame quegli ulteriori elementi di collegamento col territorio nazionale, valorizzati dalla medesima disposizione di cui all'art. 50, l. n. 218/1995, il cui comune tratto caratterizzante consisteva invece nel dar luogo all'operare, quale regime di distribuzione della competenza interna *ratione loci*, del comma 2° – anziché del comma 1° – dell'art. 22 c.p.c. Ed invero, ogniqualvolta la potestà giurisdizionale degli uffici giudiziari italiani non potesse trovare fondamento nell'art. 50, lett. *b* a motivo della collocazione del domicilio del defunto al di fuori del territorio nazionale, era per definizione privato di margini applicativi pure il – corrispondente – criterio attributivo della competenza territoriale disciplinato all'art. 22, comma 1° c.p.c.; a risultare integrati erano allora, piuttosto, i presupposti necessari affinché lo specifico giudice italiano competente per territorio dovesse essere determinato, ai sensi del comma 2° del medesimo art. 22 c.p.c., secondo i criteri individuati dal legislatore per l'ipotesi di successione che sia stata aperta, per l'appunto, «fuori della Repubblica» (23).

Così, era idoneo a dar luogo all'applicazione del comma 2° (non, del comma 1°) dell'art. 22 c.p.c., anzitutto, il criterio di affermazione della giurisdizione italiana indicato all'art. 50, lett. *a*, in forza del quale la giurisdizione domestica doveva ritenersi sussistente ogniqualvolta la successione oggetto di controversia riguardasse un sog-

---

(23) L'operare del regime di cui al comma 2° dell'art. 22 c.p.c. presupponeva dunque, in quel contesto normativo, che la condizione richiesta per la sussistenza della giurisdizione domestica ai sensi dell'art. 50, lett. *b* non risultasse integrata nemmeno in via concorrente: invero, la circostanza della collocazione sul territorio nazionale del luogo di apertura della successione era in ogni caso sufficiente, nonostante gli ulteriori titoli di giurisdizione italiana che ad essa eventualmente si affiancassero, ad imporre l'attribuzione della competenza per territorio secondo il criterio di cui all'art. 22, comma 1°.

getto che al momento della morte era cittadino italiano (24); pertanto, a fronte dell'affermazione di giurisdizione posta in essere sulla scorta del criterio in parola, gli elementi di collegamento col territorio nazionale rilevanti per l'attribuzione della competenza interna dovevano individuarsi, ai sensi dell'art. 22, comma 2°, nella collocazione della maggior parte dei beni situati in Italia e, in mancanza, nella residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti e ancora, in via ulteriormente sussidiaria, nel domicilio o nella dimora di quest'ultimo ed infine, in estremo subordine, nella residenza dell'attore.

In considerazione degli obiettivi perseguiti con la presente indagine, occorre a questo punto volgere lo sguardo al regime di attribuzione della competenza giurisdizionale delineato dal regolamento U.E. n. 650/2012, in specie allo scopo di appurare se l'ambito della giurisdizione italiana fondato sul criterio di cui all'art. 50, lett. a possa ritenersi sussistente, e con la medesima ampiezza, pure nel contesto della sopraggiunta disciplina di fonte sovranazionale.

Le disposizioni del Regolamento cui occorre avere riguardo sono, da questo punto di vista, quelle contenute negli articoli da 5 a 9, in virtù delle quali la competenza giurisdizionale che in linea di principio spetterebbe ad un determinato Stato membro (sulla scorta del criterio generale di cui all'art. 4, ovvero di quello sussidiario individuato all'art. 10) oppure ad uno Stato terzo (25), può essere tuttavia trasferi-

---

(24) In base a questo elemento di collegamento, avente carattere giuridico ed oggettivo (cfr. G. Morelli, *op. cit.*, 99, che qualifica il criterio in questione come «obiettivo non territoriale»), il giudice italiano adito era tenuto a verificare, facendo applicazione delle norme interne vigenti al momento della morte del *de cuius* (in tal senso v., per tutti, M. B. Deli, *op. cit.*, 1320), se costui fosse stato in quel momento cittadino italiano – ancorché eventualmente in via soltanto concorrente rispetto ad altre cittadinanze, stante la prevalenza comunque assicurata alla cittadinanza domestica in virtù di quanto disposto all'art. 19, l. n. 218/1995 (v. M. B. Deli, *ibidem*) –.

(25) È stato a tal proposito osservato che non v'è alcuna valida ragione la quale induca a negare, con riguardo agli accordi di trasferimento della giurisdizione di cui all'art. 5, che tali accordi possano operare – pure – qualora l'ultima residenza abituale del defunto si trovasse, anziché sul territorio di uno dei Paesi partecipanti all'adozione del Regolamento, in uno Stato terzo (cfr. A. Leandro, *op. cit.*, 69, ed ivi anche il rilievo che la finalità per cui gli accordi di cui all'art. 5 sono stati concepiti non si esaurisce, verosimilmente, nell'intento di far convergere *forum* e *ius*, bensì consiste anche nel permettere agli eredi stabiliti nel territorio dell'Unione di attribuire la competenza giurisdizionale ad uno Stato membro, ogniqualevolta il soggetto della cui successione si tratti sia stato legato in vita ad uno Stato terzo); peraltro, nella predetta ipotesi – di defunto avente la propria ultima residenza abituale in uno Stato che non abbia partecipato all'adozione del Regolamento – la competenza giurisdizionale potrebbe comunque spettare ad uno Stato membro, ed in specie

ta dalle parti alle autorità giudiziarie dello Stato membro di cittadinanza del defunto (26), a condizione che quest'ultimo, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 22 del Regolamento, abbia scelto che la successione sia regolata dalla legge dello Stato di cui egli è cittadino al momento della scelta ovvero del quale avrà la cittadinanza al momento della morte (27).

---

allo Stato membro di collocazione dei beni ereditari, allorché risultino integrate pure quelle ulteriori condizioni che l'art. 10 a tal fine prescrive (a proposito di quest'ultima norma, v. *infra*, *sub* par. 4).

(26) Un siffatto trasferimento della competenza giurisdizionale può fondarsi, più in particolare, su di un accordo di proroga della competenza giurisdizionale stipulato fra le parti interessate alla successione (artt. 5, 6 lett. *b*, 7 lett. *b* reg.), oppure su di un accordo endoprocessuale fra i medesimi soggetti (art. 7 lett. *c* reg.), o ancora sull'istanza di una fra tali parti, purché essa abbia trovato riscontro in una valutazione di opportunità posta in essere dal giudice con esito positivo (artt. 6 lett. *a*, 7 lett. *a* reg.), o infine su di accordo fra alcune soltanto delle parti interessate, a condizione tuttavia che le altre non abbiano mosso contestazioni avverso la competenza del giudice così designato (art. 9, comma 1°, reg.). A proposito del regime di proroga della giurisdizione delineato dagli artt. 5 ss. del Regolamento, ed in specie per alcuni rilievi critici, v. B. Hess, *Die internationale Zuständigkeit nach der Erbrechtsverordnung*, in *Die Europäische Erbrechtsverordnung*, a cura di A. Dutta e S. Herrler, cit., 131 ss., spec. 137 ss. e 139 ss.; cfr. anche C. Consolo, F. Godio, *op. cit.*, 27 ss., spec. 32-33, ove si evidenzia fra l'altro che il Regolamento non contempla tuttavia alcun meccanismo di *translatio iudicii* fra le giurisdizioni dei diversi Stati membri, ciò che potrebbe dar luogo a problemi applicativi, ad esempio, per l'ipotesi in cui il giudice originariamente adito abbia posto in essere, prima di dichiarare la propria carenza di giurisdizione, una attività istruttoria avente ad oggetto l'assunzione di prove orali irripetibili.

(27) Non è quindi possibile, per il defunto della cui eredità si tratta, designare con un proprio atto di volontà sia la legge applicabile sia l'ordinamento munito di competenza giurisdizionale (nel senso che la scelta del legislatore di escludere questa facoltà del *de cuius* sia condivisibile, tenuto conto del fatto che eventuali controversie successorie non possono in alcun caso riguardare direttamente costui, v. P. Lagarde, *op. cit.*, 723; cfr. però, per una opinione diversa, A. Dutta, *Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union – Eine erste Lektüre der Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2013, 4 ss., spec. 7; O. Feraci, *La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa*, in *Cuaernos de Derecho Transnacional*, 2013, vol. V, n. 2, 291 ss., spec. 306 ss.; B. Hess, *op. cit.*, 137). D'altro canto, i confini entro i quali può manifestarsi la volontà delle parti di designare il foro giurisdizionalmente competente sono nell'ipotesi in esame ben circoscritti, nel senso che tale designazione – che, peraltro, è la sola ipotesi di scelta del foro consentita dal Regolamento (*infra*, *sub* par. 6) – si dirige necessariamente nei confronti del-

Ciò significa, per quanto qui specificamente rileva, che la competenza giurisdizionale può essere assegnata al giudice italiano a motivo della cittadinanza italiana del defunto – e nonostante l’ultima residenza abituale di costui fosse collocata al di fuori del territorio nazionale – se (e solo se) risultino altresì integrate, quali ulteriori condizioni necessarie, la scelta della legge domestica da parte del *de cuius* nonché la manifestazione di volontà delle parti interessate, espressa o tacita, nel senso di investire della potestà giurisdizionale gli uffici giudiziari italiani.

Risulta pertanto evidente come la disciplina europea, nel consentire anch’essa una affermazione di giurisdizione basata sul criterio della nazionalità (italiana) del *de cuius*, prescriva tuttavia a questo fine dei requisiti ben più restrittivi rispetto a quelli – esaurienti nella sola circostanza del possesso di cittadinanza – imposti dall’art. 50, lett. a, l. n. 218/1995 (28); e ciò con la conseguenza che l’art. 22 c.p.c., nella misura in cui si riferisce alle ipotesi di affermazione della giurisdizione domestica basata su elementi di collegamento diversi da quello dell’apertura della successione in Italia – ed in specie, per quanto qui rileva, sulla nazionalità italiana del defunto –, risulta (indirettamente) inciso dalla sopraggiunta disciplina sovranazionale nel senso di veder ristretto il novero delle fattispecie in cui il regime ivi delineato può trovare applicazione.

D’altro canto, una volta che la competenza giurisdizionale relativa alla successione di un cittadino italiano risulti – nonostante le più esigenti condizioni a tal fine imposte dalla disciplina europea – comunque assegnata all’apparato giudiziario domestico, i criteri di distribuzione della competenza interna indicati all’art. 22, comma 2°, c.p.c. sembrano essere idonei ad operare, nel sistema del Regolamento, in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli in cui essi trovavano applicazione a fronte dell’attribuzione di giurisdizione fondata, invece, sull’art. 50, lett. a, l. n. 218/1995; in particolare, poiché l’art.

---

lo Stato membro (la cui legge è stata scelta ai sensi dell’art. 22) del quale il defunto era cittadino al momento della morte ovvero allorquando ha posto in essere la *professio iuris*.

(28) Peralto, occorre considerare che la medesima disciplina di cui agli artt. 5 ss. potrebbe altresì dar luogo, specularmente, all’erosione di quell’ambito di competenza giurisdizionale che, altrimenti, risulterebbe accordato agli uffici giudiziari italiani in forza delle altre disposizioni del Regolamento; in particolare, è possibile che l’attribuzione di giurisdizione alle autorità giudiziarie domestiche fondata sul disposto degli artt. 4 o 10 sia oggetto di deroga, alle condizioni di cui agli artt. 5 ss., in favore dei giudici di quel diverso Stato membro di cui il *de cuius* aveva la cittadinanza al momento della morte ovvero della scelta di legge.



22, comma 2° non indica – né potrebbe indicare (29) – alcun criterio di riparto della competenza territoriale che sia corrispondente a quello di assegnazione della giurisdizione basato sulla cittadinanza italiana del *de cuius*, la possibilità di individuare lo specifico giudice competente *ratione loci* risulta in ogni caso subordinata alla rintracciabilità di beni del defunto collocati sul territorio italiano, ovvero alla circostanza che almeno uno fra i convenuti abbia residenza, o eventualmente domicilio o dimora in Italia o, ancora, al fatto che sia residente in Italia l'attore (30).

Va peraltro soggiunto che con riguardo all'ipotesi, ora in esame, di successione relativa ad un cittadino italiano, la nuova disciplina europea è idonea – per vero – ad incidere altresì direttamente, sotto un certo particolare profilo, sulla portata applicativa dell'art. 22, comma 2°, c.p.c.; in specie, nel senso di porre fuori campo il regime delineato da quest'ultima disposizione ogniqualvolta le parti interessate, nello stipulare un accordo di scelta del foro ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, designino non soltanto, genericamente, le autorità giudiziarie italiane, bensì anche quello specifico giudice collocato sul territorio nazionale cui si intende attribuire competenza *ratione loci* per la definizione della controversia (31).

4. – Ulteriore criterio attributivo di giurisdizione che, individuato all'art. 50, l. n. 218/1995 – ed in specie alla lett. c –, aveva quale immancabile corollario l'applicazione del regime di competenza terri-

---

(29) Non a caso, il criterio di giurisdizione incentrato sulla nazionalità è stato qualificato da autorevole dottrina come «non territoriale»: cfr. G. Morelli, *op. cit.*, 99.

(30) È stato a tal proposito osservato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 50, lett. a, che l'affermazione della giurisdizione italiana basata sulla cittadinanza del defunto potrebbe essere di fatto vanificata, ogniqualvolta non risulti integrato nessuno dei criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 22, comma 2°, c.p.c.: v. B. Costantino, *op. cit.*, 4055. Cfr. altresì sul punto G. Gionfrida, *op. cit.*, 310-311, sebbene si abbia qui riguardo alla disciplina della giurisdizione italiana contenuta nell'abrogato art. 4 c.p.c. (la quale ha trovato applicazione, anche in materia di successioni *mortis causa*, sino all'entrata in vigore della l. n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: per più accurati rilievi in merito si rinvia a A. Migliazza, *op. cit.*, 12).

(31) L'attitudine dell'accordo di proroga stipulato ai sensi dell'art. 5 reg., a fondare la competenza territoriale – oltre che la giurisdizione – dell'ufficio giudiziario scelto, si desume inequivocabilmente dalla formulazione letterale della menzionata norma, laddove essa attribuisce alle parti interessate la facoltà di designare «un organo giurisdizionale», in alternativa «[a]gli organi giurisdizionali», di un certo Stato membro.

toriale delineato al comma 2° (non, al comma 1°) dell'art. 22 c.p.c., è quello incentrato sulla collocazione in Italia della parte di beni ereditari avente la maggiore consistenza economica (32).

Peraltro, con riguardo a tale elemento di collegamento col territorio italiano, all'affermazione della giurisdizione domestica (dunque, fondata sul disposto dell'art. 50, lett. c) corrispondeva la distribuzione della competenza territoriale interna sulla scorta, simmetricamente, del criterio della prevalente collocazione dei beni situati sul territorio della Repubblica (33), di talché gli ulteriori criteri di competenza territoriale individuati in via sussidiaria nel prosieguo dell'art. 22, comma 2°, c.p.c. erano, nell'ipotesi ora considerata, tendenzialmente privati di margini applicativi; ciò, fatta eccezione, al più, per l'ipotesi di giurisdizione italiana che fosse stata affermata sulla scorta della collocazione in Italia di soli beni mobili (anziché immobili) del defunto, nel qual caso la natura necessariamente immobiliare dei beni cui – per lo meno secondo l'opinione prevalente (34) – l'art. 22, comma 2° attribuisce rilievo, imponeva di ancorare la competenza territoriale interna riferendosi ai diversi ed ulteriori criteri che la medesima disposizione individua.

Ebbene, anche il legislatore europeo ha scelto di fondare la competenza giurisdizionale degli Stati membri, fra l'altro, sulla collo-

---

(32) Era opinione diffusa che ai fini della concretizzazione di questo titolo di giurisdizione dovesse aversi riguardo sia ai beni immobili che ai beni mobili, ma con esclusione tuttavia dei beni immateriali – ai quali dovevano invece applicarsi le norme speciali predisposte in materia – (v. per tutti M. B. Deli, *op. cit.*, 1320; cfr. anche, sul punto, R. Clerici, *op. cit.*, 247 nt. 4, che precisa come deponga decisamente nel senso della rilevanza dei soli beni materiali l'impiego, da parte dell'art. 50, lett. c, del verbo «situati», in luogo del verbo «esistenti» rinvenibile invece nel testo dell'abrogato art. 4 c.p.c.). Quanto ai parametri cui ancorare la valutazione economica imposta dal criterio di giurisdizione in esame, si guardava agli artt. 14 e 15 c.p.c. nel caso di beni situati in Italia, e ci si riferiva invece al valore assegnato ai beni nel luogo della loro ubicazione, qualora tale luogo si trovasse invece all'estero (cfr. M. B. Deli, *op. cit.*, 1321); in ogni caso, si riteneva che il presupposto per l'affermazione della giurisdizione italiana prescritto dal criterio in esame fosse di per sé realizzato per il solo fatto della collocazione in Italia un solo bene, purché si trattasse del bene di maggior valore (v. P. De Cesari, in *Codice della famiglia*, a cura di M. Sesta, 1a ed., Milano, 2007, vol. II, *sub* art. 50 l. n. 218/1995, 4448 ss., spec. 4449-4450).

(33) La simmetria fra le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 50, lett. c, l. n. 218/1995 e nell'art. 22, comma 2°, parte prima, c.p.c. si spiega, peraltro, in ragione del fatto che la seconda abbia costituito il modello ispiratore della prima: v. sul punto R. Clerici, *op. cit.*, 247 e M. B. Deli, *op. cit.*, 1320.

(34) V. *supra*, *sub* par. 2 nt. 20.

cazione di beni ereditari sul territorio degli stessi (35). Tuttavia, è questo un elemento attributivo di giurisdizione cui la disciplina sovranazionale ha riservato un ruolo meramente sussidiario, e cioè circoscritto all'ipotesi in cui, essendo ubicata in un Paese terzo l'ultima residenza abituale del defunto, non risultino integrati i requisiti applicativi del foro generale disciplinato all'art. 4 (36). Più in particolare, l'art. 10, comma 1° del Regolamento individua quali presupposti necessari affinché la giurisdizione debba essere attribuita alle autorità giudiziarie di un determinato Stato membro in forza del criterio della *forum rei sitae*, accanto, per l'appunto, all'esistenza di beni ereditari collocati sul territorio nazionale (37) – a prescindere peraltro dalla consistenza economica di detti beni (38) – e all'ubicazione in uno Stato terzo dell'ultima residenza abituale del defunto, anche la circostanza che quest'ultimo fosse cittadino dello Stato membro in questione al momento della morte, o che fosse collocata sul territorio di quello Stato la precedente residenza abituale di tale soggetto – a condizione tutta-

---

(35) Il riferimento alla collocazione dei beni (soprattutto immobili) che compongono la massa ereditaria è del resto opzione assai diffusa, sul piano comparatistico, allorché si tratti di fondare la giurisdizione in materia successoria: cfr. a questo proposito A. Bonomi, R. Di Iorio, in A. Bonomi e P. Wautelet, *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., *sub* art. 10, 161 ss., spec. 164-165.

(36) Peraltro, il criterio di competenza giurisdizionale ora in esame è sussidiario anche sotto un profilo ulteriore; e cioè nel senso che esso trova applicazione in via meramente residuale – anche – rispetto al foro scelto dalle parti ai sensi degli artt. 5 ss. del Regolamento (*v. supra, sub* par. 3).

(37) È stato osservato che i beni a tal fine rilevanti possono consistere sia in beni immobili che in beni mobili, ed ancora che può trattarsi sia di beni materiali che di beni immateriali – tenendo conto peraltro delle difficoltà cui la localizzazione di questi ultimi potrebbe dare luogo –: cfr. sul punto A. Bonomi, *Il Regolamento europeo sulle successioni*, cit., 300 e A. Leandro, *op. cit.*, 76. V. anche C. Consolo, F. Godio, *op. cit.*, 25, ove si dà conto dei problemi applicativi cui l'art. 10 reg. dà luogo, sotto il profilo in esame, anche con riferimento ai beni dematerializzati (quali le azioni), ogniqualvolta la rispettiva localizzazione debba ancorarsi a valutazioni d'ordine giuridico anziché meramente fattuale, ed ove si dà conto altresì delle incertezze degli interpreti in ordine alla possibilità di ricondurre alla nozione di «beni ereditari» anche i diritti di obbligazione (e così i crediti e debiti ereditari), nonché in ordine alla determinazione dei relativi criteri di localizzazione.

(38) Osserva A. Leandro (*v. op. cit.*, 74, spec. nt. 31) che sarebbe stata preferibile una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 50, lett. c, l. n. 218/1995 in quanto essa, anche in ragione del suo operare congiunto con gli ulteriori criteri di connessione prescritti alle lett. a e b dell'art. 10, comma 1°, reg., avrebbe offerto maggiori garanzie in termini di prossimità fra causa e foro.

via, in questo secondo caso, che sia trascorso un periodo non superiore a cinque anni fra il momento in cui l'organo giurisdizionale viene adito (39) e quello in cui la residenza abituale è mutata – (40).

---

(39) Si è obiettato che sarebbe stato più logico far decorrere il termine di cinque anni, invece, dalla morte del *de cuius*: v. A. Bonomi, *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Riv. dir. int. proc.*, 2010, 875 ss., spec. 908 nt. 143.

(40) Va evidenziato come il conflitto positivo di giurisdizione fra i vari Stati vincolati dal Regolamento cui la disciplina in esame potrebbe dar luogo - in specie qualora due o più fra essi vedano soddisfatte nei propri confronti tutte le condizioni imposte dall'art. 10, comma 1° - non risulta del tutto scongiurato né in ragione dell'ordine gerarchico fra i criteri alternativi di cui all'art. 10, comma 1°, lett. *a* e *b* – allorché lo si ritenga sussistente (come ritiene la dottrina di gran lunga prevalente: v., per tutti, F. M. Wilke, *Das internationale Erbrecht nach der neuen EU-Erbrechtsverordnung*, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 2012, 601 ss., spec. 604; cfr. però, per una opinione diversa, A. Leandro, *op. cit.*, 75-76) –, né in virtù dell'interpretazione restrittiva del concetto di «precedente residenza abituale», in specie limitato alla sola residenza immediatamente anteriore a quella posseduta dal *de cuius* al momento della morte – allorché si ritenga di poterla accogliere (in senso affermativo, v. A. Bonomi, *Il Regolamento europeo sulle successioni*, cit., 301; *contra* A. Davì, A. Zanobetti, *op. cit.*, 203 nt. 19) –; invero, il concorso di competenze giurisdizionali si potrebbe comunque verificare, nonostante l'adesione alle suddette premesse interpretative, ogniqualvolta il *de cuius* – il quale abbia avuto la propria ultima residenza abituale in uno Stato terzo – possieda due o più cittadinanze di Stati membri diversi, nei quali siano altresì localizzati beni di sua proprietà. Peraltro, il conflitto positivo fra ordinamenti che dovesse così realizzarsi, non necessariamente sarebbe risolto per il solo fatto dell'operare della disciplina dettata dal Regolamento in tema di litispendenza e connessione, in quanto tali meccanismi si fondano su presupposti – l'identità di domande nel caso della litispendenza, e la comunanza di elementi individuatori dell'azione nel caso della connessione – che non sono direttamente incisi dal fatto che i fori indicati dall'art. 10, comma 1°, abbiano competenza sull'intera successione (così A. Leandro, *op. cit.*, 75; v. anche A. Bonomi, *Prime considerazioni*, cit., 909, il quale evidenzia d'altra parte come gli inconvenienti di cui si tratta, sebbene risolti solo in parte dalla regola sulla litispendenza, hanno comunque portata limitata nella misura in cui, qualunque sia lo Stato membro designato, la legge applicabile non potrà che essere in ogni caso la stessa).

La concorrenza fra l'ambito della giurisdizione di Stati diversi può poi verificarsi – ed anzi in tal caso ciò accadrà verosimilmente con maggior frequenza – nei rapporti fra lo Stato membro che abbia affermato la propria competenza giurisdizionale sulla scorta dell'art. 10, comma 1°, ed uno Stato terzo (cfr. A. Bonomi, *Prime considerazioni*, cit., 909, che osserva inoltre come le conseguenze di una siffatta giurisdizione concorrente siano nell'ipotesi in esame particolarmente gravi in ragione dell'assenza di mecca-

Ne consegue, per quanto specificamente concerne il punto di vista dell'ordinamento giuridico italiano, che le condizioni prescritte dal Regolamento affinché il giudice adito possa verificare positivamente la sussistenza della giurisdizione domestica sono, (anche) sotto questo profilo di attribuzione della competenza giurisdizionale – ovvero, basato sulla localizzazione di una parte dei beni in Italia –, maggiormente restrittive rispetto a quelle richieste, corrispondentemente, dall'art. 50, lett. c, l. n. 218/1995. Né impone di pervenire a conclusioni diverse – si badi – la circostanza dell'irrelevanza, nel sistema del Regolamento, del valore economico dei beni alla cui esistenza sul territorio nazionale è ricollegata l'attribuzione di giurisdizione: se è vero infatti che il requisito della prevalente consistenza economica a tal proposito richiesto, invece, dall'art. 50, lett. c, era in astratto idoneo a delimitare la giurisdizione italiana entro confini maggiormente ristretti di quelli risultanti, ora, dall'applicazione della disciplina sovranazionale, va d'altra parte considerato che il requisito in parola risultava di fatto vanificato, nel contesto della disciplina di cui all'art. 50, per effetto di quanto disposto alla successiva lett. e di tale disposizione (41).

---

nismi che assicurino indefettibilmente l'identità della legge applicabile dai diversi Stati interessati). Peraltro, nell'ipotesi ora considerata, il regime dettato dal Regolamento in tema di litispendenza e connessione non può operare (a proposito della distanza di tale soluzione rispetto a quella fatta propria dal legislatore europeo con l'art. 33, reg. U.E. n. 1215/2012, v. O. Feraci, *op. cit.*, 313); e dunque la risoluzione del conflitto (che non sia stato scongiurato facendo applicazione dell'art. 12 del Regolamento: cfr. A. Bonomi, *Il Regolamento europeo sulle successioni*, cit., 301) è semmai affidata alle norme, di fonte interna o convenzionale, contenute in proposito nelle rispettive legislazioni nazionali degli Stati interessati (in quest'ultimo senso v., per tutti, C. Consolo, F. Godio, *op. cit.*, 42; *contra*, L. Fumagalli, *Il sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale e il Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni. Spazi residui per la legge interna?*, in *Riv. dir. int. proc.*, 2015, 779 ss., spec. 789 ss.); in difetto, il coordinamento fra i diversi procedimenti non potrà che essere attuato mediante l'applicazione, a posteriori, delle regole sul riconoscimento delle decisioni straniere (v. A. Davì, A. Zanobetti, *op. cit.*, 203-204; cfr. altresì a tal proposito, ed in specie nel senso che l'ambito di giurisdizione che il Regolamento accorda agli Stati membri nei rapporti con i Paesi terzi sia da questo punto di vista troppo ampio, A. Bonomi, *Il Regolamento europeo sulle successioni*, cit., 301, ove si precisa però che il contenuto dell'art. 10 debba ritenersi comunque preferibile, sul punto, rispetto a quello del corrispondente art. 6 della Proposta).

(41) V. a questo proposito A. Leandro, *op. cit.*, 74 nt. 31; per una più puntuale disamina del rapporto fra i criteri attributivi della giurisdizione domestica risultanti, rispettivamente, dall'art. 50, lett. c ed e si rinvia ad *infra*, *sub* par. 5.

Per quanto attiene, poi, all'idoneità dei criteri di cui all'art. 22, comma 2° ad individuare, a fronte dell'affermazione di giurisdizione italiana fondata sul disposto dell'art. 10, comma 1° del Regolamento, uno specifico ufficio giudiziario che possa dirsi munito di competenza interna, valgono le stesse considerazioni precedentemente svolte con riguardo all'affermazione di giurisdizione italiana fondata, invece, sul disposto dell'art. 50, lett. c, l. n. 218/1995; la competenza *ratione loci* potrà essere cioè semplicemente ancorata – anche nell'ipotesi ora in esame – all'elemento della collocazione della maggior parte dei beni esistenti sul territorio nazionale, per lo meno a condizione che almeno uno fra questi sia un bene immobile (42).

5. – La localizzazione dei beni ereditari sul territorio italiano veniva altresì in rilievo, nel contesto del regime di cui all'art. 50, l. n. 218/1995, al fine di riannodare la giurisdizione domestica alla circostanza che si trovassero in Italia quegli specifici beni cui la domanda giudiziale era riferita (cfr. lett. e) (43); ciò, peraltro, con la conseguenza che una volta verificata la pertinenza della domanda a beni situati in Italia, la giurisdizione domestica doveva ritenersi per ciò solo sussistente, e così a prescindere dall'essere collocata sul territorio italiano – ai sensi dell'art. 50, lett. c – la parte di beni ereditari di maggior consistenza economica (44). Quanto poi alla competenza territoriale inter-

---

(42) V. *supra* in questo paragrafo.

(43) Quanto alla tipologia di beni cui doveva aversi a tal fine riguardo, si fa rinvio a quanto osservato in proposito con riferimento al criterio di cui all'art. 50, lett. c (v. *supra*, *sub* par. 4 nt. 32).

(44) Cfr. la Relazione ministeriale, in sede di commento agli artt. 46 e 48, e in dottrina, per tutti, R. Clerici, *op. cit.*, 248, la quale conseguentemente rileva l'esistenza di una «sorta di sovrapposizione» fra i criteri di cui alle lett. c ed e dell'art. 50, l. n. 218/1995. La scelta del legislatore è stata sotto questo profilo criticata, per la sua idoneità a dare luogo all'estendersi della giurisdizione domestica anche a controversie che potrebbero mancare totalmente di collegamenti effettivi con lo Stato italiano (cfr. in tal senso M. B. Deli, *op. cit.*, 1321-1322, la quale soggiunge che sarebbe consentito pervenire a conclusioni diverse soltanto qualora la disposizione in esame potesse essere interpretata – ma la relazione al disegno di legge non consente tale lettura – nel senso che il giudice italiano sia competente a conoscere quelle cause in materia successoria che riguardino, esclusivamente o per la maggior parte, beni situati in Italia, così come del resto era espressamente previsto nell'abrogato art. 4 n. 2 c.p.c.; v. anche, di opinione conforme: S. Tonolo, in *Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano*, a cura di G. Conetti, S. Tonolo e F. Vismara, 2a ed., Torino, 2009, *sub* art. 50, 219 ss., spec. 223; P. De Cesari, *op. cit.*, 4450). È stato tuttavia osservato che l'introduzione del criterio di giurisdizione in esame potrebbe spiegarsi con il proposito di tendenziale convergenza tra *forum* e *ius* perseguito (anche) dal legislatore della

na, è ragionevole ritenere che – a fronte dell’affermazione di giurisdizione italiana fondata sul criterio in esame –, essa potesse (e dovesse) essere in ogni caso ancorata, per lo meno ogniqualvolta i beni situati in Italia consistessero (anche o esclusivamente) in beni immobili (45), alla prevalente collocazione dei beni situati sul territorio nazionale; facendo applicazione, dunque, del disposto dell’art. 22, comma 2°, parte prima, c.p.c.

Guardando ora alla disciplina europea, sembra potersi individuare una certa qual corrispondenza col criterio di giurisdizione di cui all’art. 50, lett. *e* in quella disposizione del Regolamento che, analogamente, investe della competenza giurisdizionale lo Stato membro ove si trovano i beni cui la domanda si riferisce (46). Più in particolare, le condizioni prescritte dall’art. 10, comma 2° affinché la giurisdizione possa essere ripartita fra gli Stati membri avendo riguardo alla collocazione dei beni controversi consistono, anzitutto, nella circostanza che il defunto avesse la propria ultima residenza abituale in uno Stato terzo (ciò che rende inoperante il foro generale di cui all’art. 4) e, in secondo luogo, nel fatto che costui non fosse cittadino di alcuno Stato membro al momento della morte, né abbia avuto residenza abituale in uno Stato membro nemmeno nel precedente quinquennio (poiché in caso contrario troverebbe applicazione il criterio, gerarchicamente prioritario, individuato all’art. 10, comma 1°) (47).

---

l. n. 218/1995; in particolare, il titolo di giurisdizione di cui all’art. 50, lett. *e* potrebbe risultare collegato con l’art. 46, comma 3°, concernente la legge applicabile in materia di divisione ereditaria (v. R. Clerici, *op. cit.*, 248).

(45) V. a questo proposito *supra*, *sub* par. 4.

(46) Cfr., nel senso che vi sia corrispondenza fra le due disposizioni, A. Bonomi, *Il Regolamento europeo sulle successioni*, cit., 301.

(47) È stato osservato che la disposizione di cui all’art. 10, comma 2°, reg., peraltro idonea a rendere più agevole la successiva fase di esecuzione, si spiega con l’intento di evitare il diniego di giustizia che si sarebbe potuto altrimenti verificare qualora il Paese terzo dell’ultima residenza abituale del defunto, nel ritenere sussistente la propria giurisdizione, circoscriva d’altra parte quest’ultima ai soli beni situati sul territorio nazionale (cfr. A. Davì, A. Zanobetti, *op. cit.*, 203); d’altra parte, la disposizione in esame potrebbe essere foriera di conflitti positivi di giurisdizione fra lo Stato membro ove i beni si trovano ed uno Stato terzo – verosimilmente, quello di cui il defunto aveva la cittadinanza, o dove costui risiedeva abitualmente al momento della morte o, ancora dove siano collocati la restante parte dei beni ereditari – (v. sul punto A. Bonomi, R. Di Iorio, *sub* art. 10, cit., 170, ed ivi l’osservazione che tali conflitti si sarebbero potuti evitare, sul modello ad es. dell’ordinamento svizzero, qualificando la competenza giurisdizionale dello Stato membro di collocazione dei beni controversi come meramente sussidiaria rispetto a quella dello Stato terzo dell’ultima residenza abituale del defunto, ed in specie su-

Ciò significa, con particolare riguardo all'ordinamento italiano, che ad oggi l'autorità giudiziaria adita non ha titolo per affermare la propria giurisdizione – corrispondentemente a quanto era consentito invece dall'art. 50, lett. *e* – sulla scorta della sola circostanza della collocazione sul territorio nazionale dei beni cui la domanda si riferisce; la sussistenza della giurisdizione domestica è attualmente condizionata, piuttosto, alla presenza di requisiti ulteriori, quali l'essere situata in uno Stato terzo l'ultima residenza abituale del defunto, ed altresì la non rintracciabilità in alcuno Stato membro di quelle due situazioni che l'art. 10 descrive, in via alternativa, al comma 1°, lett. *a* e *b*. Pertanto, ancora una volta, i requisiti imposti dalla disciplina europea per l'attribuzione di competenza giurisdizionale alle autorità giudiziarie italiane sono ben più rigorosi di quelli prescritti, invece, dall'art. 50, l. n. 218/1995; e ciò verosimilmente con l'effetto di limitare, anche sotto il profilo di attribuzione della giurisdizione ora in esame – ovvero, basato sulla localizzazione in Italia dei beni oggetto della domanda –, il novero delle fattispecie in cui l'art. 22, comma 2°, c.p.c. trova applicazione.

A ciò si aggiunga, che l'ambito della giurisdizione domestica risultante dalla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10, comma 2° del Regolamento non ha affatto la stessa estensione di quello che faceva capo al giudice italiano, invece, sulla scorta dell'art. 50, lett. *e*. Va invero a tal proposito considerato che il legislatore europeo, nell'introdurre un titolo di giurisdizione incentrato sulla (mera circostanza della) presenza sul territorio nazionale dei beni cui la domanda si riferisce, ha d'altra parte delimitato la competenza giurisdizionale così individuata alle sole decisioni inerenti ai beni in questione (48); in ciò discostandosi, dunque, dall'opposto principio, accolto in linea di principio dal Regolamento (49), c.d. di unitarietà ed universalità della successione, in virtù del quale la competenza giurisdizionale di un determinato Stato membro (come del resto l'ambito di pertinenza della legge applicabile vigente nell'ordinamento dello stesso) si estende indifferentemente a qualunque questione relativa alla vicenda suc-

---

bordinando l'affermazione di giurisdizione del primo Stato all'incompetenza o all'inattività delle autorità del secondo).

(48) Osserva P. Lagarde, (v. *op. cit.*, 703) che quella che si realizza in tal caso è una ipotesi di frazionamento della competenza giurisdizionale.

(49) Ma stessa scelta era stata compiuta, fra gli altri, dal legislatore italiano della l. n. 218/1995: v. sul punto F. Mosconi, C. Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale*, 4a ed., vol. II, Assago (MI), 2016, 265, nonché *infra* nel testo.



cessoria (50), nonché a qualsiasi bene, mobile o immobile, ovunque collocato (51). Ebbene, una siffatta delimitazione dello spettro di attribuzioni delle autorità giudiziarie italiane non si ricollegava invece all'operare, quale criterio fondante la giurisdizione domestica, dell'art. 50, lett. e, l. n. 218/1995; ciò, in quanto la prospettiva meramente unilaterale – di determinazione dell'ambito della giurisdizione domestica, e non invece di riparto della competenza giurisdizionale fra ordinamenti giuridici diversi – che caratterizza le norme contenute nella l. n. 218/1995 (in ciò distinguendole da quelle di fonte sovranazionale), comporta che l'attribuzione di giurisdizione motivata con la collocazione sul territorio nazionale dei beni oggetto della domanda si risolvesse, di fatto, in una designazione globale ed incondizionata degli organi giudiziari italiani (52).

Se dunque è plausibile ritenere che la sopraggiunta disciplina di fonte sovranazionale abbia determinato – anche sotto il profilo di attribuzione della giurisdizione ora in esame – l'affievolirsi in termini

---

(50) Fra tali questioni sono da ricomprendere, peraltro, anche quelle riconducibili all'esercizio della giurisdizione non contenziosa, la quale è anch'essa destinataria della disciplina contenuta nel regolamento U.E. n. 650/2012 (quanto ai criteri di giurisdizione volontaria in materia successoria individuati dalla l. n. 218/1995, ove all'art. 50 si aggiungevano i titoli indicati - in via generale per tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione - all'art. 9, v. D. Damascelli, *Diritto internazionale privato*, cit., 29-30; quanto al regime vigente a tal riguardo prima della l. n. 218/1995, cfr. invece A. Migliazza, *op. cit.*, 12-13).

(51) Cfr. sul punto, anche per un raffronto con la soluzione scelta dal legislatore francese, H. Gaudemet Tallon, *Les règles de compétence judiciaire dans le règlement européen sur les successions*, in *Droit européen des successions internationales*, diretto da G. Khairallah e M. Revillard, cit., 127 ss., spec. 129, 133 ss., ove si evidenzia fra l'altro come il Regolamento non contenga alcuna espressa disposizione a proposito dell'idoneità dell'ambito di giurisdizione che esso individua a ricomprendere, pure, le ipotesi di «competenza derivata», a cominciare da quella relativa alle domande riconvenzionali, nonché all'intervento e chiamata in causa di terzi; v. poi, per quanto riguarda invece il regime da riservare (in difetto di una espressa presa di posizione in tal senso da parte del legislatore europeo) alle questioni pregiudiziali di merito esorbitanti l'ambito applicativo del Regolamento, in specie qualora la legge sostanziale o processuale del giudice adito, ovvero la volontà delle parti, ne imponga una decisione con autorità di cosa giudicata, C. Consolo, F. Godio, *op. cit.*, 38 ss.

(52) Nel senso che, col criterio di giurisdizione in esame, si fosse inteso attribuire al giudice italiano una competenza generale sulla fattispecie successoria, e non ci si fosse invece limitati a riservare al medesimo le sole decisioni relative ai beni situati sul suo territorio, cfr. M. B. Deli, *op. cit.*, 1322.

quantitativi del contenzioso in materia successoria devoluto alle autorità giudiziarie domestiche e, con esso, del novero delle fattispecie cui ha riguardo l'art. 22, comma 2°, c.p.c., va d'altro considerato che, laddove la giurisdizione italiana comunque sussista, quest'ultima norma continua a trovare applicazione in termini invariati; in particolare, a venire in rilievo quale criterio di riparto della competenza interna è in tal caso, in linea di principio, quello della prevalente collocazione dei beni situati in Italia, dovendosi guardare agli ulteriori elementi di collegamento individuati – per l'appunto in via sussidiaria – dall'art. 22, comma 2° nella sola ipotesi in cui, stante la natura esclusivamente mobiliare dei beni situati sul territorio italiano, il riferimento al predetto criterio principale risulti precluso (53).

6. – Nel regime delineato dalla l. n. 218/1995 la giurisdizione domestica risultava ancorata, infine, alla circostanza del domicilio o residenza italiana del convenuto ovvero, ancora, al fatto che costui avesse accettato la giurisdizione del giudice adito (art. 50, lett. *d*) (54); con la precisazione, però, che tali criteri non potevano venire in rilievo, ogniqualvolta la domanda giudiziale si riferisse ad immobili siti all'estero (55).

Anche con riferimento ai titoli di giurisdizione in esame può rinvenirsi una tendenziale corrispondenza con gli elementi individuati della competenza interna risultanti dall'art. 22, comma 2°, c.p.c.;

---

(53) V. a questo proposito *supra*, par. 4.

(54) I titoli di giurisdizione ora in esame, aventi carattere giuridico e soggettivo, sono modellati su alcuni dei criteri generali individuati nell'abrogato art. 4, n. 1, c.p.c., e risultano peraltro già contemplati (ad eccezione dell'avvenuta accettazione volontaria della giurisdizione) nell'ambito del regime generale di cui all'art. 3, comma 1°, l. n. 218/1995: v. M. B. Deli, *op. cit.*, 1322, ove si precisa inoltre che nel sistema di cui all'abrogato art. 4, n. 1, c.p.c. gli elementi in questione erano tuttavia valorizzati in via interpretativa al solo scopo di fondare la giurisdizione domestica nei confronti dei cittadini stranieri, posto che si riteneva non esservi limite alcuno, invece, alla possibilità di convenire dinanzi agli uffici giudiziari italiani coloro che avessero cittadinanza domestica.

(55) Nel senso che quest'ultima limitazione dovesse riferirsi, indistintamente, a qualsiasi titolo di giurisdizione indicato all'art. 50, lett. *d*, e non invece alla sola ipotesi di accettazione volontaria della potestà giurisdizionale del giudice adito, cfr., *expressis verbis*, B. Costantino, *op. cit.*, 4055; v. anche, di opinione conforme: G. Bonilini, C. Di Stasio, *op. cit.*, 1804; M. B. Deli, *op. cit.*, 1324; S. Tonolo, *op. cit.*, 224; *contra*: P. De Cesari, *op. cit.*, 4450; F. Trombetta Panigadi, *La successione mortis causa nel diritto internazionale privato*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, vol. V, Milano, 2009, 211 ss., spec. 258.

ed invero quest'ultima disposizione ricollega espressamente l'affermazione di competenza, fra l'altro, alla collocazione della residenza del convenuto (o di almeno uno fra essi), ed inoltre – secondo l'opinione interpretativa accolta (56) – contempla implicitamente in via sussidiaria i criteri generali di cui all'art. 18 c.p.c. ivi compresa, per quanto qui rileva, la localizzazione del domicilio del convenuto. Lo stesso non può dirsi, peraltro, per il titolo di giurisdizione italiana consistente nell'accettazione volontaria di quest'ultima, che invero non si riflette (né potrebbe in astratto riflettersi) in nessuno degli elementi di collegamento col territorio nazionale valorizzati dall'art. 22 c.p.c.; d'altro canto, di tale criterio di selezione dello specifico ufficio giudiziario italiano legittimato a conoscere la controversia potrebbe non esservi nel caso di specie nemmeno bisogno, ogniqualevolta le parti, nell'accettare convenzionalmente la giurisdizione italiana, abbiano altresì designato un determinato giudice collocato sul territorio nazionale, così come nell'ipotesi in cui la giurisdizione domestica sia stata accettata tacitamente per effetto della condotta del convenuto, il quale comparso in giudizio dinanzi all'ufficio giudiziario adito dall'attore non abbia sollevato tempestivamente l'eccezione di giurisdizione (57).

Se si passa a prendere in considerazione i criteri di ancoraggio della competenza giurisdizionale individuati invece dal Regolamento, ci si rende conto che non è ivi rintracciabile nulla di analogo a quanto disposto dall'art. 50, lett. *d*; in particolare, nel contesto della disciplina europea, l'elemento di collegamento personale costituito dalla residenza e dal domicilio del convenuto non risulta in alcun modo valorizzato. Invero, nell'ambito di quella disciplina non è rinvenibile alcuna disposizione che ricollegli al predetto elemento di collegamento personale una delimitazione dell'ambito applicativo del Regolamento, nel senso di riferirlo alle sole fattispecie che – per il fatto di non coinvolgere alcun convenuto avente residenza o domicilio in uno Stato terzo – vedano circoscritta la loro portata entro i confini del territorio (*lato sensu*) europeo; d'altro canto, l'elemento in questione non viene nemmeno in rilievo, sotto diverso profilo, allo scopo di distribuire la competenza giurisdizionale fra i Paesi membri, in specie sulla scorta della localizzazione della residenza o del domicilio del convenuto presso uno di essi (58). Per quanto attiene poi al titolo di giurisdizione

---

(56) V. *supra*, *sub* par. 2 nt. 21.

(57) Per la precisazione che ai fini della verifica in ordine all'avvenuta accettazione della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 50, lett. *d*, i requisiti cui avere riguardo fossero quelli prescritti dall'art. 4, comma 1°, l. n. 218/1995, cfr., per tutti, M. B. Deli, *op. cit.*, 1323.

(58) A proposito del carattere «estremamente opac[o]» della definizione del campo di applicazione personale del Regolamento, tenuto conto

fondato sulla manifestazione di volontà (espressa o tacita) delle parti interessate, il suo operare nel contesto della disciplina sovranazionale è subordinato al sussistere delle peculiari condizioni, assai restrittive, imposte dagli artt. 5 ss. del Regolamento (59). Ciò, in quanto nell'ambito della nuova disciplina europea della giurisdizione in materia successoria non è affatto contemplata, in via generale – e, così, al di fuori delle ipotesi specificamente disciplinate in correlazione con la *professio iuris* del defunto –, la possibilità di stipulare accordi di proroga della giurisdizione; così come non è ivi rintracciabile alcuna norma che consenta, in difetto dei peculiari requisiti di cui all'art. 9, di veder consolidata la competenza giurisdizionale del giudice adito per il fatto dell'accettazione tacita di essa da parte del soggetto convenuto in giudizio (60).

7. – A) L'indagine svolta ha messo in evidenza come attualmente, a valle dell'entrata in vigore del regolamento U.E. n. 650/2012, l'ambito di pertinenza della giurisdizione italiana in materia successoria – per quanto delineato secondo criteri di riferimento che presenta-

---

anche della previsione di un *forum necessitatis* e del conseguente ancorarsi della competenza giurisdizionale ad una nozione dai contorni incerti quale quella di «collegamento sufficiente con uno Stato membro» cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, G. Biagioni, *op. cit.*, 53 ss.; sul punto cfr. altresì L. Fumagalli, *op. cit.*, 783 ss.

(59) Per una presa di posizione critica nei confronti della scelta del legislatore europeo cfr. A. Dutta, *op. cit.*, 6 e B. Hess, *op. cit.*, 139, i quali osservano come, nel sistema del Regolamento, l'autonomia privata delle parti risulti da questo punto vista tutelata entro margini eccessivamente circoscritti, ed in specie soltanto in funzione del perseguito obiettivo di tendenziale coincidenza tra *forum* e *ius*; ciò legittimerebbe peraltro una interpretazione quanto più possibile ampia del regime di cui agli artt. 5 ss. del Regolamento, che ne estenda la portata – al di là dell'ipotesi in cui il *de cuius* abbia posto in essere una vera e propria scelta di legge ai sensi dell'art. 22 – anche al caso in cui la manifestazione di volontà del defunto abbia avuto ad oggetto, in virtù di quanto disposto agli artt. 24 comma 2° e 25 comma 3°, la sola individuazione della legge applicabile ai fini della valutazione dell'ammissibilità e della validità sostanziale di un atto di disposizione *mortis causa*.

(60) È controverso se sia comunque possibile procedere ad una siffatta designazione volontaria dell'ordinamento munito di giurisdizione facendo ricorso – ma allora, necessariamente, con l'effetto di investire della competenza giurisdizionale le autorità giudiziarie di uno Stato terzo – alle norme di fonte interna vigenti a tal riguardo nei vari ordinamenti nazionali (in senso affermativo, cfr. A. Bonomi, *Il Regolamento europeo sulle successioni*, cit., 312; ma v., *contra*, A. Bonomi, R. Di Iorio, in *Il regolamento europeo sulle successioni*, a cura di A. Bonomi e P. Wautelet, cit., *sub* art. 5, 133 ss., spec. 134-135).

no una certa qual simmetria rispetto a quelli fatti propri dall'art. 50, l. n. 218/1995 (61) – risulta essere, rispetto al passato, considerevolmente ridotto (62).

A.1) L'incidenza della sopraggiunta disciplina di fonte sovranazionale è consistita, in primo luogo, nel diversificare al suo interno il regime della giurisdizione italiana in materia successoria, a mezzo dell'introduzione di regole che tengono conto, per quanto qui rileva, della portata – sotto un certo profilo – (meramente) europea, ovvero (propriamente) internazionale, della controversia di volta in volta sottoposta all'attenzione del giudice. Invero, a differenza di quanto accadeva nel sistema della l. n. 218/1995 (ove, fatto salvo l'eventuale operare di convenzioni internazionali, non era attribuito alcun rilievo alla specifica identità del Paese straniero interessato dalla controversia), i confini della competenza giurisdizionale italiana risultano ora individuati diversamente a seconda che sia o meno partecipe al sistema del Regolamento, quello Stato con cui la controversia risulti sotto un determinato profilo collegata.

---

(61) Fanno però eccezione i titoli di giurisdizione di cui all'art. 50, lett. *d*, ed in specie quelli costituiti dalla residenza e dal domicilio del convenuto, posto che essi non trovano alcuna corrispondenza nell'ambito della disciplina di fonte europea: v. *supra*, *sub* par. 6.

(62) Va precisato che l'ambito della giurisdizione italiana risultante dall'art. 50, l. n. 218/1995, ed in specie dai sette criteri ivi individuati in via reciprocamente alternativa, era – in termini assoluti – particolarmente ampio (per un confronto con la previgente disciplina di cui all'abrogato art. 4 c.p.c. cfr.: R. Clerici, *op. cit.*, 247; M. B. Deli, *op. cit.*, 1316, 1321, 1322; S. Tonolo, *op. cit.*, 220; nonché A. Migliazza, *op. cit.*, 12). A ciò si aggiunga, che secondo una certa opinione interpretativa, i titoli di giurisdizione espressamente contemplati dall'art. 50 si sarebbero dovuti ritenere (non esclusivi, bensì) concorrenti con quelli individuati in via generale dall'art. 3, comma 2° della medesima l. n. 218/1995; più in particolare, ulteriori titoli di giurisdizione successoria, aggiuntivi cioè a quelli espressamente elencati all'art. 50, si sarebbero dovuti desumere da quella disposizione del menzionato art. 3, comma 2° che, con riferimento alle materie escluse dall'ambito applicativo della convenzione di Bruxelles, riannoda la sussistenza della giurisdizione italiana ai criteri previsti dal codice di rito in tema di competenza per territorio (a proposito di tale dibattito interpretativo, del quale si evidenziava comunque il modesto rilievo pratico determinato dal fatto che i criteri di competenza per territorio aggiuntivi individuati per il tramite dell'art. 3, comma 2° erano comunque già espressamente contemplati, pressoché integralmente, dall'art. 50, cfr., per tutti, M. B. Deli, *op. cit.*, 1316 ss.). Ancora, contribuiva ad estendere la portata dell'art. 50, la circostanza che fosse delineato in termini particolarmente ampi l'ambito applicativo *ratione materiae* di tale disposizione (v. *supra*, *sub* par. 1 nt. 8).

A.2) Per quanto attiene poi specificamente alla delimitazione della giurisdizione italiana nei confronti di quella degli altri Stati membri, il carattere uniforme che connota la disciplina di fonte europea comporta, com'è evidente, un migliore coordinamento fra i reciproci ambiti della competenza giurisdizionale dei vari ordinamenti, ciò che ha dato luogo al restringersi della porzione di contenzioso riservata – per l'appunto, sotto il profilo dei rapporti con gli altri Stati membri – alla competenza delle autorità giudiziarie domestiche (63).

A.3) Con riguardo invece alle relazioni con gli Stati terzi, la riduzione della sfera di pertinenza della giurisdizione italiana sembra potersi spiegare, al contempo, sia quale indiretta ripercussione del (tendenzialmente realizzato) coordinamento fra le competenze giurisdizionali degli Stati membri, sia quale riflesso di una più sentita esigenza di evitare i conflitti di giurisdizione, sia positivi che negativi (64), con gli stessi Stati terzi (65).

B) Ebbene, è ragionevole ritenere che una siffatta rideterminazione – dunque, secondo criteri maggiormente restrittivi – dell'ambito della giurisdizione italiana in materia successoria, si rifletta sulla portata dell'art. 22 c.p.c. anzitutto nel senso di ridurre, in termini quantitativi, le fattispecie in cui la disposizione in parola viene in rilievo. Ciò, in quanto si può presumere che oggi, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento, la situazione cui ha riguardo il comma secondo della predetta norma – ovvero l'ipotesi in cui sussista la giurisdizione italiana nonostante fosse collocato all'estero l'ultimo domicilio del defunto – si realizzi, in concreto, assai meno frequentemente che in passato (66).

---

(63) Il coordinamento fra i vari ordinamenti giuridici che hanno partecipato all'adozione del Regolamento è peraltro assicurato, in via concorrente rispetto all'adozione di regole uniformi in punto di criteri attributivi della competenza giurisdizionale, anche dalla predisposizione di una disciplina unitaria in tema di litispendenza e connessione, di riconoscimento ed esecuzione di decisioni e atti pubblici stranieri e ancora, sotto diverso profilo, di conflitti di leggi.

(64) Cfr. in particolare, a questo riguardo, gli artt. 11 e 12 del Regolamento.

(65) A proposito dell'intento del legislatore europeo di trovare un certo qual raccordo pure con le giurisdizioni degli Stati terzi – e, così, con l'ambito di giurisdizione che ciascuno di detti Stati verosimilmente riserva alle autorità domestiche –, la dottrina ha peraltro osservato come esso non risulti sufficientemente assicurato dalle disposizioni del Regolamento, sicché sarebbe stato auspicabile uno sforzo ancora maggiore in tal senso (cfr. sul punto A. Bonomi, *Il Regolamento europeo sulle successioni*, cit., 323).

(66) Rimane invece sostanzialmente inalterato l'ambito applicativo dell'art. 22, comma 1°, c.p.c., e ciò quale riflesso della sopravvivenza in ter-

B.1) In particolare, stante la tendenziale convergenza fra le nozioni, rispettivamente, di residenza abituale cui ha riguardo l'art. 4 del Regolamento e di domicilio fatta propria dall'ordinamento italiano, la situazione di cui sopra non può mai avverarsi – per lo meno, in difetto di scelta di legge applicabile da parte del defunto che avesse cittadinanza italiana – ogniqualvolta lo Stato estero ove si colloca l'ultima residenza abituale del *de cuius* sia vincolato dalla disciplina del Regolamento: invero, nell'ipotesi considerata, allo Stato estero in questione viene attribuita una competenza giurisdizionale tendenzialmente globale, che fa salva, sostanzialmente, la sola possibilità di chiedere altrove provvedimenti provvisori e cautelari (cfr. artt. 4 e 19, reg. U.E. n. 650/2012) (67). Da questo punto di vista, la distanza rispetto al regime di cui all'art. 50, l. n. 218/1995 è davvero notevole, posto che in forza di quest'ultima disposizione la sussistenza della giurisdizione domestica poteva trovare fondamento, nell'ipotesi in cui fosse collocato all'estero l'ultimo domicilio del defunto (ed a prescindere dal fatto che tale Stato estero fosse o meno uno Stato membro dell'Unione europea), indifferentemente su di uno degli ulteriori criteri di giurisdizione che l'art. 50 individuava – in via alternativa a quello dell'ultimo domicilio del defunto, di cui alla lett. *b* – alle lett. *a*, *c*, *d*, *e*.

B.2) Ma anche con riferimento all'ipotesi in cui il centro permanente degli interessi del *de cuius* (e così, per lo meno dal punto di vista dell'ordinamento italiano, tendenzialmente sia la residenza abituale che il domicilio di costui) si trovasse al momento della morte in uno Stato terzo, la giurisdizione domestica può essere oggi affermata ben più raramente di quanto ciò fosse consentito, invece, sulla scorta dell'art. 50, l. n. 218/1995. Più precisamente:

- nella situazione ora considerata, l'ambito di pertinenza della giurisdizione italiana risulta essere attualmente circoscritto, in linea di principio, a quel che concerne i soli beni che si trovino sul territorio nazionale (cfr. art. 10, comma 2°, reg. U.E. n. 650/2012);

- affinché la giurisdizione domestica si estenda all'intera massa ereditaria debbono risultare integrati dei requisiti ulteriori, consistenti nella cittadinanza italiana del defunto al momento della morte, oppure nella collocazione in Italia di una precedente residenza abituale del

---

mini pressoché invariati del titolo di giurisdizione cui la predetta norma si riannoda; invero, tenuto conto della tendenziale coincidenza fra la nozione di residenza abituale cui fa rinvio l'art. 4 del Regolamento e quella di domicilio delineata all'art. 43 c.c., le ipotesi in cui la competenza interna deve essere ripartita fra gli uffici giudiziari italiani guardando alla collocazione dell'ultimo domicilio del *de cuius* continuano ad essere, anche a fronte della sopraggiunta disciplina europea, verosimilmente le stesse.

(67) V. però anche l'art. 13, reg. U.E. n. 650/2012.

defunto (il quale al momento della morte non fosse cittadino di alcun altro Stato membro), purché sia trascorso un periodo di tempo non superiore a cinque anni dal momento del trasferimento di tale residenza abituale a quello in cui l'organo giudiziario è stato adito (cfr. art. 10, comma 1°, lett. *a-b*, reg. U.E. n. 650/2012);

- laddove tutte le predette condizioni risultino avverate, la competenza giurisdizionale dello Stato italiano potrebbe dover essere comunque esclusa in ragione dell'eventuale trasferimento di giurisdizione fondato sulla *professio iuris* del defunto, così come potrebbe veder ritagliato diversamente il proprio ambito di pertinenza ogniqualvolta il giudice adito scelga (su istanza di una delle parti) di astenersi dal decidere in ordine ad alcuni beni ereditari ritenendo che gli effetti di una propria eventuale decisione presumibilmente non verrebbero comunque riconosciuti all'estero (cfr. artt. 5-9 e 12, reg. U.E. n. 650/2012) (68).

Anche dal punto di vista ora in esame, dunque, si coglie una significativa divergenza rispetto al regime di cui all'art. 50, l. n. 218/1995, in specie se si considera che nel contesto di quest'ultimo la circostanza della collocazione di una parte dei beni sul territorio italiano costitutiva, di per sé sola considerata, presupposto sufficiente per l'affermazione di una competenza giurisdizionale «globale» in capo alle autorità giudiziarie domestiche; e questo, peraltro, non solo nell'ipotesi (disciplinata all'art. 50, lett. *c*) in cui tale parte di beni si identificasse con la porzione della massa ereditaria di maggior consistenza economica, ma anche (ai sensi dell'art. 50, lett. *e*) qualora un solo bene – e a prescindere dal suo valore – fosse collocato sul suolo italiano. A ciò si aggiunga, che nel contesto della disciplina di cui all'art. 50, l. n. 218/1995, la presenza di beni ereditari sul territorio nazionale non era affatto condizione necessaria affinché, a fronte della collocazione all'estero (per quanto qui rileva, in uno Stato extra-U.E.) del centro degli interessi di vita del *de cuius*, la giurisdizione italiana potesse essere comunque affermata; invero, in una ipotesi come questa, la giurisdizione domestica avrebbe potuto trovare fondamento, indifferentemente, anche su di un altro fra i titoli di giurisdizione contemplati dall'art. 50, ed in specie su quelli individuati alle lett. *a* e *d* (69).

---

(68) A quest'ultimo proposito, va però considerato che l'ambito della giurisdizione domestica potrebbe risultare d'altro canto ampliato, specularmente, ogniqualvolta venga data applicazione all'art. 11 del Regolamento.

(69) Rimane da precisare che un profilo di ampliamento della sfera di applicazione dell'art. 22 c.p.c. potrebbe semmai essere determinato (ma sembra trattarsi di una prospettiva solo teorica) dall'accezione lata di «organo giurisdizionale» accolta dal Regolamento; in particolare, qualora – in forza di



C) Peraltro l'operare dell'art. 22, comma 2°, c.p.c. – dunque, già circoscritto entro margini più ristretti che in passato quale (indiretta) ripercussione dei mutati confini della giurisdizione domestica – potrebbe risultare comunque escluso, pur laddove la competenza giurisdizionale dell'Italia sussista, per effetto di un accordo di scelta del foro posto in essere dalle parti interessate; in specie qualora tali soggetti, a fronte della designazione della legge italiana da parte del defunto che avesse cittadinanza domestica (ma la cui ultima residenza abituale si trovasse invece all'estero), abbiano espresso la loro concorde volontà nel senso di conferire la potestà decisoria – anziché alle autorità giudiziarie italiane complessivamente intese – ad un ben preciso ufficio giudiziario collocato sul territorio nazionale (art. 5, reg. U.E. n. 650/2012).

D) L'incidenza della sopraggiunta disciplina europea sul regime di competenza territoriale delineato all'art. 22 c.p.c. sembra esaurirsi, d'altra parte, nel solo profilo sin qui descritto; e cioè nella presumibile riduzione della consistenza «quantitativa» del novero delle fattispecie, che in quanto riconducibili alla competenza giurisdizionale domestica nonostante la collocazione all'estero dell'ultimo domicilio del defunto, debbono essere distribuite fra gli uffici giudiziari italiani sulla scorta del comma secondo della disposizione predetta. Diversamente, il mutato quadro dei titoli di competenza giurisdizionale risultante dal regolamento U.E. n. 650/2012 ha lasciato nella sostanza invariati i termini in cui, laddove i presupposti di applicazione dell'art. 22, comma 2°, c.p.c. comunque sussistano, i criteri di competenza interna ivi contemplati si trovano ad operare.

D.1) Più in particolare, sembra che – in ragione della tendenziale simmetria riscontrabile fra i titoli di giurisdizione individuati, rispettivamente, dall'art. 50, l. n. 218/1995 e dagli artt. 4 ss. del Regolamento – il sopraggiungere della disciplina sovranazionale non abbia comportato alcuna innovazione significativa quanto alla portata e

---

una indicazione in tal senso che l'ordinamento italiano eventualmente fornisse ai sensi dell'art. 79 reg. – i titoli di giurisdizione in materia successoria venissero a coinvolgere soggetti ulteriori rispetto a quelli ai quali era destinata la disciplina di cui all'art. 50, l. n. 218/1995, e ancora – per l'ipotesi in cui ciò effettivamente accadesse –, qualora se ne dovesse desumere una estensione soggettiva (anche) della portata dell'art. 22 c.p.c. Sulla particolare ampiezza della nozione di organo giurisdizionale accolta dal Regolamento, desumibile in particolare dall'art. 3 e dal *Considerando* 20 di tale atto normativo, v., per tutti, O. Feraci, *op. cit.*, 296 ss.; v. altresì, a proposito della concretizzazione della predetta nozione di «organo giurisdizionale» da parte dei vari ordinamenti degli Stati membri, in specie a mezzo della comunicazione fornita alla Commissione ai sensi dell'art. 79 reg., C. Consolo, F. Godio, *op. cit.*, 21.

all'adeguatezza dei vari criteri di competenza *ratione loci* che la disposizione in parola indica (70); con la conseguenza che tali criteri (anche tenuto conto dell'integrazione dell'espresso disposto dell'art. 22, comma 2°, con i titoli di competenza sussidiaria desumibili dall'art. 18 c.p.c.) (71) possono dirsi a tutt'oggi idonei, pure a fronte del mutato regime di delimitazione della giurisdizione domestica, a designare immancabilmente uno specifico giudice italiano cui affidare la cognizione della controversia (72).

D.2) Una certa qual incidenza del Regolamento sulle concrete modalità operative dei criteri individuati all'art. 22, comma 2° può ravvisarsi, al più, nel difetto di adeguatezza che quei criteri potrebbero in astratto scontare a fronte della peculiare ipotesi, peraltro in concreto difficilmente prospettabile, di defunto che al momento della morte avesse la sua residenza abituale in Italia ed invece il domicilio all'estero (73); così come il mutato quadro dei criteri attributivi della giurisdizione domestica potrebbe forse comportare, per lo meno in linea teorica, un meno frequente ricorso al foro della residenza (e, subsidiariamente, del domicilio) del convenuto, in specie quale corollario della mancata riproposizione, nel sistema del Regolamento, del corrispondente titolo di competenza giurisdizionale prima contemplato all'art. 50, lett. *d*. Ma si tratta, per l'appunto, di profili di incidenza prospettabili in linea solo teorica e, comunque, di portata assai poco significativa.

PAOLA WIDMANN

*Ricercatrice nell'Università di Trento*

---

(70) Né il Regolamento può aver inciso, evidentemente, sull'individuazione dei riferimenti interpretativi cui affidare la concretizzazione dei concetti giuridici cui l'art. 22 c.p.c. rinvia (v. *supra*, *sub* par. 1 nt. 11).

(71) V. *supra*, *sub* par. 2, nt. 21.

(72) Il foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c. continua poi a venire in rilievo, ma in tal caso in via principale e non meramente sussidiaria, con riguardo alle controversie ad oggetto *lato sensu* successorio che pur essendo – pertanto – riconducibili all'ambito di applicazione del regolamento U.E. n. 650/2012, non risultino tuttavia espressamente menzionate fra le categorie di «cause ereditarie» che l'art. 22 specificamente annovera (v. *supra*, *sub* par. 1, nt. 8 e 10).

(73) V. a questo proposito *supra*, *sub* par. 2.